

LVIII.

TORNATA DELL'8 MAGGIO 1900

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Congedo* — *Seguito della discussione generale del progetto di legge: « Disposizioni contro i matrimoni illegali » (N. 2)* — *Discorsi dei senatori Cantoni, Carle e Schupfer* — *Si rinvia a domani la continuazione della discussione.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri di grazia e giustizia e dei culti, degli affari esteri e delle finanze.

MARIOTTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Beltrani-Scalia chiede un congedo di 8 giorni.

Se non si fanno opposizioni, questo congedo s'intende accordato.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Disposizioni contro i matrimoni illegali » (N. 2).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge: « Disposizioni contro i matrimoni illegali ».

Ha facoltà di parlare, nella discussione generale, il senatore Cantoni.

CANTONI. Il Senato mi vorrà perdonare se in una questione essenzialmente giuridica, io non giurista, in un'assemblea, dove sono tanti valenti giureconsulti e insigni magistrati, abbia ardito di prendere la parola.

E mi vorrà perdonare ancor più se io tra due progetti, così vivamente sostenuti e combattuti, sia costretto a dichiarare che io non posso accettare nè l'uno nè l'altro assumendomi l'arduo e scabroso assunto di combatterli amendue.

Forse qualcuno potrebbe dire che sia pur necessario scegliere tra i due; ma vi sono ragioni molto gravi che mi costringono a votar contro ad amendue, perchè se l'uno è contrario alla giustizia, l'altro è contrario alla libertà. Ed io non so quale dei due principi sia meglio sacrificare. Se non fosse assolutamente possibile altro partito, sacrificerei piuttosto la libertà che non la giustizia; ma io credo che quel partito vi sia, credo vi sia modo di non sacrificare nè l'una nè l'altra di quelle supreme cose, pur ottenendo, per quanto è possibile, l'effetto desiderato.

Prima di esaminare i due progetti, mi permetta il Senato d'indicare il carattere generale che è comune ad amendue.

Tutti e due i progetti considerano come reato, sia pure come una forma di reato attenuata, il matrimonio religioso per sè stesso, non già inquanto sia accompagnato da condizioni e circostanze particolari; e amendue lo puniscono, benchè in modo molto diverso.

Ora ciò, come ha accennato il nostro venerando collega, il senatore Ferraris, che possiamo riguardare quasi come un testo autentico del nostro risorgimento, è una violazione

del principio generale di libera Chiesa in libero Stato.

Però il Senato non deve credere che io con tale osservazione pretenda che si possa e si debba sempre assolutamente mantenere il principio della separazione della Chiesa dallo Stato. Una così assoluta separazione è contraria alla natura delle cose. La Chiesa cattolica s'intreccia ancora profondamente e per mille rapporti collo stato civile, del quale per tanti secoli si è arrogate non poche funzioni e diritti. Però quando si vuole derogare a quel solenne principio, lo si deve fare consciamente ed in modo chiaro ed aperto, osservando in ogni caso i principi di giustizia e di libertà, e proponendosi di fare un'opera veramente efficace e coerente, non un'opera slegata e casuale.

Detto questo, ed accennato al carattere che mi pare comune ai due progetti, io passo ad esaminare brevemente quello del Ministero, indicando la ragione principale per cui non lo posso accettare.

Il senatore Vitelleschi accennava all'abilità grandissima con la quale è stato formulato il progetto ministeriale. Ma l'abilità non basta per farci ammirare un progetto. Infatti qual'è il risultato a cui è giunto il progetto ministeriale? È questo: che mentre si considera il matrimonio religioso come un atto illecito, quando non sia seguito dal matrimonio civile, e quindi come un atto che la legge punisce, il clero, che, in alcuni casi almeno e anzi nei più, ha la maggiore responsabilità nella violazione della legge, resta impunito.

E lo dice francamente il ministro nella sua relazione « È naturale del pari che rimangano esenti da qualsiasi responsabilità i ministri del culto che prestino il loro ufficio pel rito religioso, sebbene poi non segna il rito civile. Se gli sposi sono liberi di premettere il rito religioso, il ministro del culto non avrebbe alcuna ragione di rifiutarsi alla celebrazione di esso ».

Ora io non credo che si possa in genere affermare che sono punibili gli sposi perchè compiono il matrimonio religioso senza il matrimonio civile e che invece sono affatto privi di responsabilità, come dice l'onor. ministro nella sua relazione, i ministri del culto. Io crede invece che in realtà i ministri del culto sono in molti casi assai più responsabili degli sposi. È vero che qui si potrà sottilizzare e distin-

guere tra reati veri e propri e contravvenzioni. Ma qui non bisogna far sottigliezze: noi dobbiamo riferirci alla coscienza comune degli uomini. Ed io vorrei che il ministro, il quale ha alte idealità morali, s'immaginasse quello che avverrà coll'applicazione della sua legge in un villaggio, in un piccolo comune rurale in cui si compissero molti matrimoni religiosi non seguiti dal matrimonio civile: gli sposi generalmente poveri ed ignoranti verrebbero multati e il ministro del culto, che sarà il maggior responsabile di questo fatto, resterà impunito: basta che egli denunci i matrimoni da lui consecrati, concorrendo così, come uno strumento necessario, alla condanna di quei miseri sposi.

Con ciò io non intendo proporre che in ogni caso, in cui si fa il matrimonio religioso senza quello civile, il ministro del culto sia punito. Qui c'è un errore comune e fondamentale dei due progetti, di aver voluto considerare il rito religioso puro e semplice in genere; mentre io sono profondamente convinto, che il rito religioso considerato in astratto e per sè solo, non preceduto o non seguito dal matrimonio civile, che è il solo riconosciuto dallo Stato, non può costituire un reato sia pure in tenue forma.

Vi è differenza grandissima di responsabilità secondo le diverse specie di matrimoni nelle varie parti che vi concorrono.

Non voglio tediare il Senato, dopo una così lunga discussione, col passare in rassegna tutte le varie specie di matrimoni religiosi non seguiti dal civile. Ne accennerò soltanto tre tipi per precisare il mio pensiero in questa gravissima questione.

Prendiamo il matrimonio degli ufficiali militari; il matrimonio dei poveri, degli ignoranti contadini; i matrimoni fatti a scopo di seduzione.

Nel matrimonio puramente religioso compiuto dagli ufficiali in certe date circostanze credo che il ministro del culto non abbia alcuna responsabilità se non trova in quelle circostanze una ragione per rifiutare la consacrazione della loro unione. Le ragioni per le quali lo Stato vieta a quegli ufficiali il matrimonio sono d'indole puramente economica e civile e non morale, e in esse il ministro del culto non ha che vedere. Il ministro della guerra potrà benissimo proibire agli ufficiali, nei casi indicati, anche il matrimonio religioso, benchè si troverà allora davanti

questo gravissimo inconveniente, che mentre sarà vietato il matrimonio religioso, si dovrà tollerare il puro concubinato. Ad ogni modo ciò riguarda puramente lo Stato; giacchè non è presumibile che gli ufficiali dell'esercito compiano il solo matrimonio religioso per ignoranza delle leggi civili. Del resto, sia in questo come in altri casi simili, basterà, per gli intenti del Governo, che il ministro del culto ottemperi all'obbligo della denuncia prescrittagli dal progetto ministeriale, obbligo che io pienamente approvo.

A proposito però di questa denuncia mi si permetta di aprire una parentesi, per fare due osservazioni. La prima è per esprimere la mia meraviglia che occorra una legge per ottenere tale denuncia. Io credeva che lo Stato, senza bisogno di una legge, potesse ottenere dai parroci la denuncia dei casi singoli. L'altra osservazione concerne un'affermazione del senatore Finali, il quale ha detto che la maggior parte dei parroci si sono rifiutati recentemente di indicare anche il solo numero dei matrimoni religiosi da loro celebrati. Per verità non si tratta della maggioranza, poichè si calcola che solo il 22 per cento si sono rifiutati; anzi nel distretto della Corte d'appello di Casale posso dire che è stato soltanto il 20 per cento.

Ad ogni modo anche in questi termini parmi un fatto gravissimo, trattandosi di una richiesta così discreta.

Chiusa la parentesi, torno alla questione degli ufficiali, e dichiaro che, a parer mio, si userebbe una vera violenza o almeno una vessazione, quando si pretendesse di vietare assolutamente al ministro del culto di benedire tali unioni, perchè non credo giusto obbligare il parroco a preoccuparsi di cose affatto estranee al suo ministero.

Ma ben altra è la responsabilità del ministro del culto, quando si tratti del matrimonio religioso dei poveri e degli ignoranti, non seguito dal civile.

A questo riguardo mi permetta il Senato di esprimere una mia convinzione rispetto alla missione del clero.

Non intendo fare una discussione filosofica, voglio accennare soltanto all'errore nel quale cadiamo sovente, tenendo conto rispetto al clero soltanto delle idee e dei sentimenti che lo differenziano e lo dividono da noi e non di quelli

che ci accomunano o ci debbano accomunare. Vi sono infatti dei principi morali che stanno a fondamento della civiltà moderna e che non possono essere disjetti e non lo sono, almeno apertamente, neanche dal clero.

Siamo pure atei o credenti, cattolici o protestanti, c'è qualche cosa di fondamentale nelle credenze morali e civili moderne che ci unisce tutti in certi doveri e certi obblighi. E quando il clero vien meno a questi, può assumersi, anche verso lo Stato, una più o meno grave responsabilità. E ciò è pienamente conforme anche allo spirito e alla lettera della legge delle guarentigie, la quale certo non riconosce un'assoluta indipendenza dei ministri del culto; poichè, fino a che non sia regolato il patrimonio ecclesiastico, quella legge richiede pel conferimento dei benefici ecclesiastici il consenso dello Stato.

Certo io non vorrei che lo Stato si facesse arbitro di cose concernenti puramente il rito ed il culto, nelle quali esso non è competente; ma esso ha il diritto di esigere dal clero l'adempimento di certi doveri, attinenti al suo ufficio, e per questo gli spetta un'alta vigilanza.

Perciò riguardo ai matrimoni religiosi, non preceduti o non seguiti dal civile dei contadini ignoranti, ai quali accennò l'onorevole Finali, se in una parrocchia o in una diocesi ne avvengono parecchi, i parroci ed i vescovi incontrano a parer mio, anche verso lo Stato, una grave responsabilità, e lo Stato ha il diritto di prendere contro di essi i provvedimenti necessari a impedire il male.

In molte diocesi, bisogna riconoscerlo, il male dei matrimoni soltanto religiosi è minima, e se così fosse ovunque, nessuno avrebbe certo pensato di fare su questa materia una legge speciale. Infatti ecco cosa scrive pel distretto di Casale il procuratore generale di quella Corte d'appello. Egli, dopo aver detto che il numero dei matrimoni civili è in complesso superiore a quello dei matrimoni ecclesiastici, soggiunge:

« Quanto alle conseguenze delle unioni soltanto religiose, se dappertutto si è mantenuta la proporzione che si è accertata in questo distretto, in cui di fronte ad una popolazione di circa 1,150,000 abitanti esisterebbero solo 352 di tali unioni, il male poi non sarebbe così grave ».

Vedono adunque il ministro e l'Ufficio centrale che è possibile, nel caso che noi consi-

deriamo ed in altri simili, che danno certo il maggior numero dei matrimoni puramente religiosi, rimediare al grave inconveniente col'opera del clero stesso, esigendo che ciò che vien fatto da una parte di esso, venga in quei casi fatto da tutti. Nè qui c'è alcuna violazione della libertà, nè è offesa la coscienza dei ministri del culto, come i provvedimenti spontaneamente presi da molti di loro lo dimostrano in modo incontrastabile.

Il punire nei casi indicati gli sposi, lasciando impunito il prete, è una grande ingiustizia, mentre il prete ha la maggiore responsabilità, assai maggiore di quella degli sposi, che è a parer mio anche minore della responsabilità dei testimoni. Bisogna pensare che codesti contadinelli si sposano prestissimo e questo è generalmente il primo atto serio della loro vita. Possibile che non si abbia a trovare un galantuomo, ed il prete deve essere tale, il quale li avverta dei pericoli nei quali incorrono facendo un matrimonio puramente religioso!

Passiamo ad un terzo ordine di matrimoni: i matrimoni fatti a scopo di seduzione.

Qui le parti mutano, qui la responsabilità più grave cade su uno degli sposi. Colla disposizione ministeriale invece la vittima verrebbe punita al pari del suo carnefice, perchè la povera ragazza sedotta e abbandonata dovrebbe pure pagare la sua multa.

Non trovo però che in questi casi sia del tutto privo di responsabilità anche il ministro del culto; ben inteso che io non punirei il ministro del culto per un qualche caso isolato di questo genere, potendo anch'egli qualche volta ingannarsi; ma generalmente egli conosce e deve conoscere le sue pecorelle; e se nella sua parrocchia avvengono casi ripetuti di quel genere, egli deve risponderne, sia che ciò dipenda da inerzia o inettitudine sia che dipenda da indifferenza morale.

Quindi io trovo che la legge quale è presentata dal Ministero pecca contro un precetto, sul quale uno dei nostri geni tutelari, Quintino Sella, soleva insistere maggiormente quando diceva che le leggi debbono sempre avere un'efficacia educativa e non urtare, come urta certamente il progetto ministeriale, contro la coscienza pubblica; perchè appunto noi vediamo che in questa legge basta che il ministro del culto

denunci, consegnì per così dire, alla punizione gli sposi, perchè senz'altro vada sciolto da ogni pena. Da tale ingegnosa e sapiente disposizione, come la chiamò il senatore Vitelleschi, sono derivati quegli inconvenienti che molto giustamente l'Ufficio centrale ha messo in rilievo.

Infatti che è questo matrimonio religioso che diventa quasi un necessario impulso, anzi diventa un obbligo a compiere il matrimonio civile? Dal momento che anche il ministro considera questo matrimonio come nullo, perchè mai volete aggiungere una pressione e obbligare questi sposi a sposarsi anche civilmente? Ma se è nullo per voi, perchè aggiungere questa pressione? Volete che compiano il rito civile per evitare la multa? È meglio che paghino la multa e non si sposino, se si sono pentiti. Ma vi è di peggio: giacchè la multa non sarà tanto efficace da indurre tutti a sposarsi, quali ne saranno le conseguenze? Che quelli che possono pagare la multa e non hanno voglia di sposarsi civilmente, pagheranno la multa e non si sposeranno e quelli che non hanno soldi e sono dello stesso animo nè si sposeranno nè pagheranno la multa. Corriamo qui il pericolo di stabilire pei ricchi come una tariffa di corruzione, la quale diventerebbe pericolosissima; diventerebbe una cosa ripugnante più di ogni altra alla coscienza morale già turbata dal contrasto prodotto da amendue i progetti, pei quali il concubinato puro e semplice resta impunito e il concubinato religioso viene multato.

Io credo che il ministro sarebbe stato più logico o avrebbe meglio provveduto a togliere gli inconvenienti lamentati, saltando, come si dice volgarmente, il fosso col presentare un progetto il quale in alcuni casi avesse convertito il matrimonio religioso in matrimonio civile, facendolo cioè legalizzare secondo norme e condizioni intieramente stabilite dallo Stato. Un tal progetto non sarebbe in sè stesso illiberale, perchè in paesi liberalissimi qualche cosa di simile si è fatto; ma io credo che nessun ministro avrà il coraggio di presentare una cosa simile dopo gli ottimi risultati ottenuti in alcune provincie col nostro istituto del matrimonio civile; giacchè vediamo che in molte provincie il matrimonio civile è talmente entrato nella coscienza pubblica e nella consuetudine, che i matrimoni religiosi non seguiti da matrimonio civile sono

ridotti, senza nessuna legge coattiva, ad un numero minimo.

Vengo ora al progetto dell' Ufficio centrale.

Esso non è contrario ai principi di giustizia, perchè punisce ugualmente gli sposi ed il ministro del culto; ma è giustizia un po' turca, perchè colpisce gli uni e gli altri, qualunque siano le cause e le condizioni nelle quali si compiono matrimoni religiosi non preceduti dal rito civile.

Ora io ho accennato ai diversi casi in cui il matrimonio religioso non può essere riguardato per l'una o per l'altra parte come reato, come degno di qualsiasi pena.

Ma il senatore Finali, il quale a mio avviso ha posto la questione nei suoi veri termini, nei soli termini nei quali, almeno a parer mio, si può giustificare il progetto dell' Ufficio centrale, ha sostenuto la tesi che la precedenza del matrimonio civile al religioso è una conseguenza necessaria dell' istituzione dello stesso matrimonio civile.

Se fosse così, io mi darei per vinto, e voterei senz'altro il progetto dell' Ufficio centrale; ma io non credo che questa tesi sia dimostrata o sia dimostrabile.

Infatti il Codice civile obbliga a contrarre un matrimonio valido in quei determinati modi, e non dice che si debba o non si debba contrarre il matrimonio religioso. Il matrimonio religioso non è considerato affatto dalla legge civile; esso per questa non esiste; come mai dunque si può dire che la precedenza dell' uno sull' altro sia una necessaria conseguenza delle sue disposizioni? Il matrimonio religioso per sé è dunque lasciato dalla legge affatto libero, è lasciato cioè intieramente alla coscienza dei cittadini e a quella dei ministri del culto; quindi in sé per la legge civile non può essere nè un reato nè un atto lodevole. Bisogna considerare le circostanze dalle quali è accompagnato per giudicarne il carattere morale e giuridico.

Io credo quindi che la disposizione dell' Ufficio centrale sia contraria al concetto fondamentale della libertà.

Il matrimonio religioso può considerarsi sotto due aspetti: come un contratto, o come un sacramento. Come sacramento non vi riguarda; come contratto esso è nullo; e volete anche punirlo? Ma non è già punito dal momento che lo avete dichiarato nullo?

Il progetto di legge sulla nullità degli atti non registrati non stabiliva alcuna multa per gli atti dichiarati nulli. Una volta annullati, non c'è bisogno di colpirli con altra pena. La pena può aggiungersi quando concorrano circostanze tali, che dimostrino esservi colpa negli sposi o nel ministro del culto, ovvero in questo anche una semplice incuria; poichè il ministro del culto è pure sotto un certo riguardo un ufficiale pubblico che ha i suoi doveri e verso la Chiesa e verso lo Stato.

Io ho udito una parola alta dal senatore Borgnini, il quale disse: Non fate martiri, non accrescete il dissidio che vi è fra lo Stato e la Chiesa; colle vostre vessazioni voi verrete a rinforzare sempre più la Chiesa, il nemico insomma o quello che credete tale; e citava dei nobili e gloriosi esempi per dimostrare che la persecuzione ha sempre avuto per effetto di rinvigorire moralmente il perseguitato.

La stessa cosa ha detto il senatore Negri; ma ne ha soggiunto un'altra, nella quale io non posso assolutamente consentire.

Il senatore Negri, che è doppiamente mio collega e mio compagno di studi, in questo giudica delle cose italiane in un modo affatto diverso da me. Io debbo dichiarare che a mio avviso lo Stato italiano è stato sempre più che tollerante verso la Chiesa. Disapprovo anch'io certe dimostrazioni tumultuose o violente fatte contro la Chiesa o gli ecclesiastici: sono partigiani della libertà per tutti. Ma bisogna riconoscere che nessuno Stato, neanche l' Inghilterra, ci ha superato fin qui nella piena libertà che noi lasciamo alla manifestazione dei propri pensieri e della propria coscienza.

Io non sono tanto ingenuo da dire che l' Italia ha tutte le libertà. Questo no! Riferendomi, per esempio, alle università, osservo che le università tedesche hanno una libertà di studio e una libertà d' insegnamento della quale noi non abbiamo neanche un' idea. Ma le nostre università sono pari, anzi posso dire addirittura superiori anche alle tedesche nella libertà scientifica, nella piena libertà di pensiero.

E - notate una circostanza particolare - nel volere e nel mantenere questa libertà di pensiero è stato talora più energico lo Stato che gli stessi professori. Invece in Prussia, pochi mesi fa, si è veduto il Governo, contro il voto di una facoltà, la facoltà filosofica di Berlino che è

numerosissima, togliere la privata docenza ad un professore perchè socialista.

Ebbene, potrei citare dei casi in Italia nei quali i ministri, di qualunque partito fossero, hanno data prova di un gran rispetto alla libertà di coscienza e di pensiero. Ed ora vorrebbe l'Ufficio centrale toglierci colla sua disposizione fondamentale questo vanto e dare alla Chiesa un giusto appiglio per lagnarsi di noi? Checchè abbiano detto altri in questa grave discussione, io sono convinto che fino ad oggi la Chiesa nulla ha da reclamare contro lo Stato italiano. Anzi aggiungo a questo riguardo che gli inconvenienti da noi lamentati rispetto anche ai matrimoni illegali si debbono per la maggior parte alla soverchia condiscendenza nel concedere certi *placet* o *exequatur*.

Se si fosse stati meno corrivi, io credo che in molte diocesi i mali che si deplorano non sarebbero avvenuti.

Per rispondere alle parole pronunciate dai senatori Borgnini e Negri io debbo dichiarare che in questo sono pienamente concorde col mio amico senatore Pellegrini, vale a dire che noi non dobbiamo spaventarci del conflitto contro la Chiesa; ma a patto di metterci prima dalla parte della ragione e non dalla parte del torto, come faremmo, se noi prescrivessimo in modo assoluto e con minaccia di pena la precedenza del matrimonio civile al matrimonio religioso, punendo uniformemente atti di natura morale e giuridica diversissima. Son facili a farsi codeste leggi così generiche ed assolute, ma riuscendo odiose e per molti casi ingiuste, in pratica ben sovente non si eseguono.

Ma vi è un'altra grave ragione d'indole diversa, per la quale io non mi posso indurre a votare il progetto dell'Ufficio centrale; questa ragione è che esso mi pare poco efficace.

Si è osservato già da altri che in certi casi col voler troppo si ottiene nulla.

Il senatore Pascale ci ha riferita la statistica comparativa dei figli illegittimi esistenti nel nostro paese e di quelli che esistono nei paesi in cui è obbligatoria la precedenza del matrimonio civile. Ebbene! in essi il numero degli illegittimi è molto maggiore che non nel nostro: cioè mentre in quelli è dell'80 per mille circa, nel nostro è solo del 60...

MICELI interrompe.

CANTONI... Io credo che le cifre del senatore

Pascale siano giuste. Ad ogni modo si potranno appurare.

Io debbo poi aggiungere che, se negli altri paesi si ha un gran numero di matrimoni illegittimi, malgrado l'obbligo della precedenza, noi corriamo il rischio di averne uno maggiore in Italia perchè qui la Chiesa ci è più ostile. E noi sappiamo che la Curia romana non parla molto, ma riflette assai, e la sua segretezza la rende più forte di noi in certe lotte. Io credo cioè, che la Curia romana, che è così ricca di espedienti, troverà il modo di eludere anche questa legge, troverà il modo di consacrare molte unioni puramente religiose senza registrarle come matrimoni.

Concludo dunque anche questa mia critica del progetto dell'Ufficio centrale dichiarando che esso non è adatto allo scopo; ed è a temersi che ne verrà più male che bene, o che si faccia molto rumore per nulla.

Ma, chiederanno molti, non c'è dunque nessun rimedio? Io credo che il rimedio ci sia, anzi che ce ne siano due. Il primo consiste nell'usare con maggior rigore del diritto che ci conferisce l'art. 16 della legge delle guarantee, di quell'articolo che per fortuna ha salvata l'ingerenza dello Stato nel conferimento dei benefici. Noi dobbiamo essere molto più rigidi e più cauti insieme nel concedere i *placet* e gli *exequatur* e più energici nel revocarli, quando gli ecclesiastici ledano i diritti dello Stato e vengano meno alla loro missione morale. Ed essi si debbono punire colla revoca o colla sospensione quando concorrono al disordine e alla rovina delle famiglie non solo con atti positivi, ma anche colla loro incuria.

È dubbio se con la legislazione attuale si possa o meno revocare un *exequatur* una volta concesso, e veggio il collega Pierantoni che col capo mi fa cenno di sì. Se così è noi avremmo nelle nostre mani un mezzo molto più potente di quello che, per scemare i mali dei matrimoni puramente religiosi, ci offrirebbe tanto il progetto della Commissione come quello del ministro.

Ed ora verrò all'altro rimedio più importante e radicale, e che è ad un tempo il più conforme ai principî liberali: intendo una più conveniente istruzione ed educazione del clero; e a questo proposito mi duole non vedere al suo posto il ministro Baccelli.

Come antico liberale, do sempre maggiore importanza alle forze morali che non alle coat-tive, e ognuno dovrebbe esser lieto se ci fosse possibile di ottenere senza sanzioni penali il rimedio ai mali lamentati col mezzo più no-bile di tutti che ho indicato.

Credo sia stato un gravissimo errore dello Stato italiano l'aver trascurata intieramente la educazione del clero, mentre nessuna legge ce lo vieta, neppur quella delle *Guarentigie*; forse non c'è altro ostacolo che il timore di disgu-stare chi ci è essenzialmente nemico.

Anche in questa materia deve dominare il principio della libertà: io non pretendo che s'imponga al clero una teologia; nè ciò esso può sinceramente temere dall'Italia la quale, come già dissi, ha date le più solenni prove dei suoi propositi liberali anche verso la Chiesa, anzi specialmente verso la Chiesa; sicchè tutti debbono onestamente riconoscere che l'Italia ha più che largamente mantenute le sue pro-messe fatte al mondo civile e cattolico che la libertà della Chiesa sarebbe rispettata e quindi sarebbe anche rispettata intieramente la libertà teologica.

Ma noi pretendiamo giustamente che tutti coloro i quali sono destinati ad esercitare sugli altri uomini un'influenza morale, che tutti co-loro insomma i quali appartengono alle classi dirigenti, abbiano una cultura generale elevata.

Il Governo non pretende che si insegni ai giovani che vogliono percorrere le più alte carriere laiche un dato sistema filosofico, una data teoria politica e giuridica; il Governo pretende che il filosofo, il giurista, il politico abbiano una coltura letteraria comune; e all'Univer-sità poi apprendano liberamente la scienza.

Ora io non so perchè noi non esigiamo dal clero, la cui influenza grandissima è confessata implicitamente dai due progetti di legge, quella stessa cultura comune; anzi di ciò non ci occu-piamo affatto. Noi invece, pur lasciando piena libertà, dobbiamo esigere dai giovani destinati alle carriere ecclesiastiche, che anch' essi siano in possesso di quella coltura generale, di quella coltura che sola può metterli con noi in una comunanza intellettuale.

Si è parlato assai nel Senato del dissidio che vi è tra la Chiesa e lo Stato, ma non si è par-lato di un altro dissidio o meglio di una sepa-razione, di un divorzio quasi completo che vi è

tra noi ed il clero. Si direbbe che il nostro clero appartenga ad un'epoca diversa della nostra, appartenga ad un altro paese, tanto si è reso estraneo alla nostra vita spirituale.

Intendiamoci! Io non pretendo che il clero pensi come pensiamo noi, non pretendo che il clero abbia la nostra filosofia o le nostre teo-rie politiche; ma quello che si pretende dal clero è che, pur combattendoci, intenda il no-stro pensiero, comprenda il nostro spirito. Noi abbiamo molte cause di dissenso e di divisioni dal clero; ma abbiamo anche molti punti che ci possono accomunare.

Abbiamo glorie nazionali comuni e comune la maggiore di tutte, Dante Alighieri, che è diventato come simbolo della nostra italianità. Il clero, malgrado le fiere invettive di lui contro ai Papi, lo conta pure tra i suoi come cattolico e per giunta tomista. Ora noi abbiamo una Società *Dante Alighieri* che cerca di allar-gare o almeno di mantenere viva l'italianità anche negli Italiani fuori del Regno; ed ab-biamo proprio in mezzo a noi, nel seno del nostro Stato, una classe di persone, influen-tissime come sono gli ecclesiastici, i quali vi-vono fuori del sentimento e dello spirito nazio-nale.

Come potete essere indifferenti dinanzi a questo gravissimo sconcio? Come potete più oltre tollerare che gli ecclesiastici non abbiano prima della loro istruzione teologica una istru-zione comune con quella del futuro professore, del futuro magistrato, del futuro amministra-tore? Io credo dunque che qui ci sia molto a fare. E ben lo vide, sebbene non abbia potuto attuare la sua idea coraggiosa, un geniale ministro dell'antica Destra, al quale io rendo ora que-sto dovuto omaggio, voglio dire Ruggero Bon-gli. Il Bonghi, proprio negli ultimi mesi del suo ministero, alla fine del 1875 e al principio del 1876, ordinò un'ispezione generale dei se-minari. Ebbene io fui uno degli incaricati a fare tale ispezione. Debbo dichiarare al Senato che io ho trovato qualche seminario in condi-zioni così deplorabili che il più grande nemico del clero non saprebbe immaginare. Uno special-mente era in condizioni tali che, avendone io immediatamente riferito al ministro, questi ordi-nò che fosse chiuso e che le chiavi fossero consegnate in prefettura; che il vescovo non riconosciuto, per fortuna, dallo Stato, uscisse

dal seminario, e si trasportasse fuori del seminario la tipografia nella quale questo vescovo aveva stampato insolenze contro l'Italia e contro la memoria di quei martiri purissimi del patriottismo, che erano stati un tempo educati in quel seminario.

Il ministro cadde e di quelle ispezioni che pure hanno costato una somma non indifferente allo Stato, non si fece più nulla; anzi non ne furono neanche pubblicate le relazioni. Io debbo però aggiungere, a onore di una parte del clero, che se ho trovato seminari pessimi, ne ho trovato qualcuno buono, ed uno ottimo, talchè poteva stare a paro dei nostri migliori licei.

Quando si avverano questi fatti, il Senato riconoscerà che è possibile trovare col clero stesso un riparo ai molti mali che da esso derivano, e che se noi abbiamo un cattivo clero, lo si deve in parte a noi, perchè non abbiamo fatto quello che potevamo e dovevamo fare.

Io non voglio più oltre tediare il Senato; ma poichè il senatore Vitelleschi ha parlato di dissidi, ed ha accennato ai gravi danni che ne risente l'Italia, anzi all' inferiorità che ne deriva a noi in confronto cogli altri paesi, augurandosi che il progetto del ministro diventi quasi un avviamento alla conciliazione, mi permetta il Senato e me lo permetta il senatore Vitelleschi che io dissipi un grave equivoco.

Parlando di dissidi si intendono cose ben diverse. Sono tre i dissidi fondamentali che vi sono tra il clero e la Chiesa in genere e noi.

Il primo è un dissidio di cui non si può vedere la fine; un dissidio per nulla pericoloso, anzi salutare, e che si trova in Italia come in tutti gli altri paesi, il dissidio tra il pensiero scientifico ed il dogma religioso, la *res imperata* e la libertà scientifica. In questo dissidio non è possibile una conciliazione, e in ogni modo questa non si può cercare nè con leggi nè con qualsiasi atto di autorità.

Vi è un altro dissidio particolare all'Italia, quello sul potere temporale. Il senatore Negri accenna al fatto, che, per causa nostra, cioè per certi nostri atti di persocuzione, noi abbiamo *rinverdito* il Papato, questo è divenuto spiritualmente più forte e più potente. Io non dirò che questo sia un male. In ogni modo esso non si può attribuire alle cause indicate dal senatore Negri. Il pontificato è divenuto più grande, perchè ha perduto il potere temporale. Coll' occupa-

zione di Roma si è compiuto un gran fatto, cioè l'unificazione della nostra patria; ma si è compiuto insieme un altro fatto forse più grande ancora, la caduta del potere temporale. È questo che ha fatto la grandezza del Papato, e non già le nostre piccole vessazioni che, a parer mio, non esistono per parte del Governo italiano, il quale verso la Chiesa è stato fin troppo arrendevole.

Vi è infine il dissidio o meglio la separazione da noi già descritta e questa noi possiamo e dobbiamo togliere. Noi non dobbiamo permettere che vi sia una classe nel nostro paese, la quale costituisca come uno Stato nello Stato come un popolo in un popolo. Dissenta pure da noi in molti principi, combatta pure nelle elezioni amministrative e politiche; ma deve accettare con noi i principi fondamentali della vita civile e intellettuale moderna. Ed io vorrei che questa legge fosse occasione propizia per scuotere la nostra indifferenza rispetto all'istruzione del clero e per indurre il Governo italiano a provvedere, perchè anche il clero riceva una coltura generale dalla quale sia tratto a partecipare a tutta la nostra vita nazionale, pur conservando nel suo ministero quella libertà che il Governo italiano lascia agli altri cittadini nel loro esercizio professionale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Carle, altro iscritto.

CARLE. Onorevole colleghi! La discussione, che ormai dura da quattro giorni sul nobilissimo e delicatissimo tema che ci sta dianzi, è stata così ampia, così elevata, così ricca di considerazioni storiche, filosofiche e sociali; che io mi credo in debito di astenermi dal prolungare in qualsiasi modo la discussione generale, e di restringermi senz'altro alle considerazioni di quella proposta, che ho avuto l'onore di sottoporre alla benevola considerazione del Senato.

Comincerò da una semplice osservazione di fatto. Malgrado la varietà grande di opinioni e di gradazioni di opinione che si manifestarono in questo consesso dai precedenti oratori, io credo tuttavia che noi siamo d'accordo sopra due punti essenziali.

Il primo di questi punti consiste in ciò, che tanto il disegno di legge proposto dall'onorevole ministro Bonasi, quanto quello proposto dall'Ufficio centrale, sebbene differiscano nel loro titolo ed anche nella loro sostanza, tuttavia

non si propongono lo scopo d'innovare in qualsiasi modo il nostro diritto pubblico quanto ai rapporti fra lo Stato e la Chiesa, ma intendono ad uno scopo più modesto, che è quello di porre argine ad un grandissimo inconveniente, che turba l'ordinamento delle nostre famiglie, e che popola il nostro paese di un numero grande di figli illegittimi, che devono scontare talvolta la pena della leggerezza, della colpa o della ignoranza dei loro genitori.

Un altro punto, onorevoli colleghi, in cui possiamo eziandio essere concordi sta in questo, che per quanto possa essere stato l'apprezzamento che gli oratori che mi hanno preceduto hanno fatta della istituzione del matrimonio civile, nessuno però si spinse fino a tale da sostenere che dovesse essere modificata in proposito la legislazione vigente presso di noi.

Certamente si poté scorgere dalle parole pronunciate da qualche oratore, che non era in lui grande entusiasmo per l'istituzione del matrimonio civile, ma nè l'istituto poteva essere posto in discussione, nè alcuno giunse ad impugnarlo direttamente; e quindi noi, che rispettiamo le opinioni e gli apprezzamenti di tutti, non dobbiamo inquirere sulle intenzioni, che altri potesse avere riguardo a questa istituzione, che noi riteniamo essere come conquista della civiltà.

A questo proposito tuttavia mi credo in debito di fare quanto meno un cenno di taluni apprezzamenti relativi all'istituzione del matrimonio civile, che, a parer mio, potrebbero condurre a conseguenze gravi, anche per l'autorità delle persone, da cui essi partirono.

Uno di tali apprezzamenti è partito da persona, per cui ho altissima stima, l'illustre senatore Pascale, e mi parve anche diviso dall'onorevole Vitelleschi.

Essi, tessendo una breve storia della istituzione del matrimonio civile, sarebbero pressochè venuti, se io ho bene inteso, alla conseguenza che questo istituto sia dovuto a quel grande cataclisma sociale, che fu la rivoluzione francese e che esso perciò si risenta in qualche modo della incredulità e della irreligione, che prevalsero in quell'epoca.

Io non posso ammettere questo apprezzamento, che certo non contribuisce a mettere in buona luce un istituto fondamentale della nostra legislazione.

Io credo che basti dare un'occhiata alla storia del matrimonio civile; che basti consultare in proposito il trattato di diritto ecclesiastico cattolico ed evangelico del dottor Emilio Friedberg, professore a Lipsia, stato tradotto dal nostro Ruffini (Torino, 1893), che è certo il trattato, in cui trovasi studiato più imparzialmente e più completamente quest'argomento, per iscorgere che il matrimonio civile esisteva già in germe prima che scoppiasse la rivoluzione francese.

Il medesimo fu imposto da necessità sociali, fu istituito in omaggio al principio di tolleranza dei diversi culti, fu richiesto talvolta dalla stessa Chiesa, e fu in sostanza un prodotto del formarsi dello Stato moderno, che doveva richiamare a sè la facoltà di regolare l'importantissima delle istituzioni sociali.

Le sue radici quindi non debbono essere cercate soltanto nella rivoluzione francese e tanto meno nella incredulità e nella irreligione del tempo, è questa la ragione per cui il matrimonio civile non solo non fu scosso dal soffio potente di reazione, che seguì la caduta del primo Napoleone, ma riuscì invece a mantenersi e a consolidarsi, perchè rispondeva a una vera necessità sociale.

Del resto, onorevoli colleghi, quand'anche si ammetta che il matrimonio civile ci pervenga dalla grande rivoluzione francese, non è forse da essa che ci derivarono i principi che stanno a base del diritto medesimo, i quali proclamati dalla Francia, diventarono poi la conquista del mondo civile?

In un altro apprezzamento non posso essere concorde, ed è in quello emesso ieri dal nostro illustre collega Negri, del quale ho ammirato la splendida parola. Egli, che pur mise in buona luce la grande rivendicazione dello Stato moderno quanto all'istituto del matrimonio civile, sembrò in qualche modo ritenere che il matrimonio civile consistesse in una semplice registrazione dell'atto civile dei matrimoni; di guisa che lo Stato compirebbe, quanto al matrimonio, quell'ufficio stesso che esso compie circa le nascite e le morti, che sono fisici avvenimenti, e quello magari che esso compie relativamente alle ipoteche ed ai privilegi.

Anche questo concetto, perdoni l'on. Negri, non può essere accettato. Il matrimonio civile, non che essere semplice registrazione e con-

statazione di un avvenimento, suona e significa il diritto dello Stato di regolare le basi di quell'istituto della famiglia, che continua sempre ad essere il *seminarium reipublicae*.

Sgombro così il terreno da apprezzamenti che non si possono accettare, e fermo ed inconcusso il concetto che l'intento del presente disegno di legge è quello soltanto di rimediare all'inconveniente gravissimo dei numerosi matrimoni religiosi, i quali con danno soprattutto della prole, non sono accompagnati dall'atto civile, senza dover perciò introdurre delle innovazioni nei concetti a cui si ispira il nostro diritto pubblico e privato, noi ci troviamo di fronte al gravissimo quesito, che costituisce il nocciolo di tutta questa discussione.

A conseguire l'intento che il disegno di legge si propone, sarà più adatto, più efficace, più opportuno il mezzo che propone l'Ufficio centrale col titolo della precedenza obbligatoria del matrimonio civile sul religioso, titolo che esso ha ereditato da una lunga sequela di progetti anteriori? o sarà invece a preferirsi il mezzo più modesto, a cui si appiglia il progetto ministeriale sotto il titolo di *disposizioni contro i matrimoni illegali*, mezzo che ha pur esso la sua tradizione anteriore, a cui si rannodano i nomi del Cassinis, del Mancini e del Cadorna?

Sono pressochè trent'anni, che insegno alla gioventù subalpina che il grande fatto dell'epoca nostra è la formazione dello Stato moderno accompagnato dalla rivendicazione di quei poteri che in un periodo di transizione, in cui lo Stato aveva cessato di adempiere alla propria funzione, dovettero necessariamente cadere in mano di altre autorità; quindi la mia parola non non potrà essere sospetta se affermerò che fra i due mezzi che possono condurre al conseguimento dello scopo che si propone la legge, è a preferirsi quello più modesto, che consiste nell'introdurre unicamente delle disposizioni contro i matrimoni illegali.

Per quanto si faccia, per quanto si riduca anche la precedenza del matrimonio civile ad ad una semplice affermazione teorica, sornita di vera sanzione, come accade nel progetto dell'Ufficio centrale per l'introduzione dell'articolo 4, ciò non potrà mai impedire che il titolo stesso abbia la significazione e la portata di una lotta e di un conflitto colla Chiesa e ac-

cenni a una supremazia che il potere civile vuol rivendicare sul potere spirituale in tema di matrimonio, supremazia che non esisterebbe in base all'attuale legislazione.

Si avrà bel dire, che imponendo quella precedenza si obbedisce ad una necessità sociale, e che con tale precedenza si mira ad avere la Chiesa cooperatrice in uno scopo di alta morale, che è quello di dare una base salda all'ordinamento della famiglia, ma si può essere certi, che finchè si adopera quel titolo la Chiesa verrà sempre a dire che si vuol stabilire una precedenza ed una priorità del contratto civile che essa ritiene offensiva del sacramento, contraria al principio della separazione ed indipendenza dei due poteri, e che mentre si invoca la sua cooperazione in un alto intento morale, si viene a minacciarla di pene se essa venga a compiere ciò, che essa dal suo punto di vista ritiene far parte del suo ministero spirituale, e competere nell'amministrazione di un sacramento.

Io non divido totalmente l'opinione dell'illustre Carrara, secondo cui il ministro del culto che disobbedisce al precetto della precedenza obbligatoria del matrimonio civile introdotta per una ragione altissima di ordine pubblico non commetterebbe un reato, ma ritengo che così facendo non si venga ad ottenere lo scopo a cui si mira, ma si finisca per acuire quel dissidio, che si vorrebbe invece far scomparire, e ad accrescere la resistenza di quella Chiesa di cui vorrebbe aver la cooperazione.

Diro di più, che a mio avviso fu in parte questo titolo infelice di precedenza obbligatoria, preso a prestito da altri Stati, che si trovano in condizioni sociali compiutamente diverse dalle nostre, che originò quella singolare jettatura, che sembra aver perseguitato i numerosi progetti, che si vennero successivamente presentando, senza che alcuno fra essi potesse giungere in porto. I ministri infatti, eccitati dalla pubblica opinione e dai discorsi dei Procuratori del Re e stimolati da interpellanze parlamentari, ordinavano inchieste, raccolte di dati statistici e giungevano fino a presentare dei progetti sempre col titolo ormai tradizionale di precedenza obbligatoria; ma poi sentivano che l'imporre quella precedenza stonava col nostro diritto pubblico, col concetto di libera Chiesa in libero Stato, e così i progetti o erano dimenticati, o scadevano con le varie legislature, e ve-

nivano così a costituire quella specie di zavorra legislativa, che sembra essere destinata a rimaner sempre all'ordine del giorno senza poter mai giungere ad essere trasformata in legge.

Ciò però non tolse, ed anzi fu causa, che il problema sia stato sempre studiato anche in occasione della riforma delle leggi penali, e che l'elaborazione progressiva di tanti disegni di legge abbia molto giovato a porre le basi di quello, che ora stiamo discutendo. È facile infatti lo scorgere, che tanto il progetto dell'Ufficio centrale quanto quello del ministro, non sono già progetti che giungano improvvisi, ma si presentano come il coordinamento a sistema di disposizioni diverse di leggi le quali già occorrevano nei progetti anteriori. Per tal guisa i due progetti che stanno dinanzi a noi fluiscono col costituire — per usare una espressione efficacissima dei giurisperiti romani — una specie di *ius translaticium*, che venne in certo modo trasmettendosi da ministro a ministro, le cui disposizioni si vennero lentamente preparando e pressochè consolidando nella opinione pubblica e parlamentare.

Nè serve per combattere l'influenza contraria, che esercita questo titolo di *precedenza obbligatoria*, l'allegare come sempre si fa il grande esempio dei maggiori popoli civili, perchè quest'allegazione eccita anche maggiormente gli animi in senso opposto; perchè fa nascere il sospetto, che si voglia imitare l'esempio di popoli, che sono in condizioni compiutamente diverse dalle nostre per ciò che si riferisce ai rapporti fra Stato e Chiesa.

Convieni infatti ammettere che in questa parte il nostro diritto pubblico è profondamente diverso da quello degli altri paesi. Noi continuiamo pur sempre a mantenerci fedeli a questo principio tradizionale della libera Chiesa in libero Stato che, formulato da Camillo Cavour, mette capo al grande nostro filosofo e poeta nazionale Dante Alighieri.

E di mantenersi fedeli a questo principio, radicato nel nostro stesso modo di pensare, nella filosofia che sempre prevalse di noi e nelle condizioni stesse di fatto in cui ci troviamo, abbiamo ben d'onde in quanto, che, come ben disse ieri l'onor. Digny, è stata questa politica tradizionale che ci ha condotti a risolvere questo singolare problema di fare coesistere nella stessa città il Re ed il Ponte-

fice. Certamente, di fronte a questo stato di cose, non può servire l'invocare l'esempio degli altri paesi, che adottarono il sistema della precedenza, come non può servire per combattere la nostra legislazione matrimoniale l'invocare l'esempio dell'Inghilterra. Questa, è vero, avrebbe riconosciuta la più larga libertà nei modi di contrarre il matrimonio, dando facoltà a ciascuno di recarsi a celebrare il matrimonio dinanzi al ministro del proprio culto; ma deve consentirmi il senatore Digny, che ha pur recato ieri quest'esempio, che le condizioni nostre, quanto ai rapporti colla Chiesa, sono completamente diverse, e non ci consentirebbero di introdurre quel sistema, che colà non può produrre inconvenienti.

Nell'Inghilterra infatti abbiamo la Chiesa anglicana che essendo nata in certo modo collo Stato non solo può procedere d'accordo collo Stato, ma è profondamente immedesimata con esso, mentre presso noi abbiamo una Chiesa e un clero coi quali si potrà col tempo sperare un accordo in questo come in altri argomenti, in cui l'interesse è comune, ma intanto finchè l'accordo non vi è lo Stato non può rinunciare ad un potere che è suo, quale è quello di regolare il matrimonio dal punto giuridico e civile, nè può lasciarne la celebrazione ad un clero, che si propone intenti diversi dai suoi ed ubbidisce ad un'autorità diversa dalla sua.

Intanto le cose premesse dimostrano abbastanza, che fu conveniente ed opportuno, che l'onorevole Bonasi nel suo disegno di legge abbandonasse quell'intitolazione, che un lungo uso pareva aver resa inevitabile, ne sostituisse una, che colla sua minor pretesa consentisse di dare un altro e più conciliante indirizzo alla risoluzione dell'ardua questione.

Tale è appunto quella di *Disposizioni contro i matrimoni illegali*.

Si è detto a questo proposito dall'onor. Vitelleschi con quella sua mirabile facilità di eloquio ed ora dal mio amico Cantoni che la trovata del ministro fu il frutto di quella abilità politica, che un tempo era frequente per l'ingegno italiano e di cui incontrasi ancora qualche manifestazione a' nostri giorni.

Riconosco di buon grado questo accorgimento politico all'onor. Bonasi, ma credo che qui la sua vera politica sia consistita soprattutto nel chiamare le cose col proprio nome.

Egli non si propose certo di giuocare di abilità e di ricorrere ad espedienti, ma ebbe piuttosto lo scopo di indicare nettamente ed apertamente ciò, che egli si proponeva col suo progetto di legge. Tale intento per lui non era quello di modificare in qualsiasi modo i rapporti tra Chiesa e Stato, nè di affermare una superiorità dello Stato in materia matrimoniale, che dal punto di vista civile non poteva essere contestata, ma quello unicamente di colpire coloro i quali, contraendo matrimonio esclusivamente religioso, cercavano di prevalersi del rispetto di cui li circondava una lunga ed antica tradizione per attribuire alle loro unioni una rispettabilità, che non era nei motivi che li conduceva a contrarre quella forma di matrimonio.

Ecco l'abilità politica dell'onorevole Bonasi, e di questo non posso a meno di dargli lode, inquantochè credo che la miglior politica sia quella di dire chiaramente quello che si vuole e dare alle cose il vero e proprio nome.

Parmi che dopo ciò noi potremmo essere riconciliati con questo titolo modesto del disegno di legge a cui non eravamo più usi da lungo tempo, se non sorgesse l'osservazione del relatore dell'Ufficio centrale stata poi ripetuta da molti altri, l'osservazione cioè che questo titolo sarebbe in contraddizione collo spirito e colla lettera della legge, secondo cui il matrimonio religioso è inesistente.

Or bene, onorevoli colleghi, o io sono in errore o qui si cade inconsapevolmente in una sottigliezza giuridica. Certo il matrimonio religioso è inesistente dal punto di vista giuridico perchè non produce effetti civili; ma ciò punto non toglie che esso possa essere considerato come illegale e che possa essere punito, se non sia seguito dall'atto civile. Fu questo appunto l'errore, direi, di prospettiva e di apprezzamento, in cui incorsero i legislatori del 1865, i quali dichiarandolo inesistente non credettero quasi più di doversene occupare e fecero così astrazione da una lunga tradizione che lo consacrava e che l'accompagnava, tradizione che non poteva perdere efficacia unicamente per una dichiarazione teorica di inesistenza. I legislatori del 1865 furono, come ora si direbbe, dei metafisici, i quali seguirono a fil di logica il loro ideale di separazione dei due poteri e di reciproca libertà, senza tener conto della realtà dei fatti da cui sempre nasce il diritto. Nè io

oso condannare se in quel tempo di schietto e sincero entusiasmo essi ebbero piena fiducia nelle libertà e nei principi a cui informavasi il nuovo diritto e fecero a fidanza sul buon senso della popolazione e sull'aiuto del clero, in un tempo, in cui di fronte al grande fatto dell'unificazione della patria, tutto sembrava essere possibile e sperabile.

Tanto meno oso condannarli, in quanto che essi fecero delle riserve per il caso in cui il buon senso delle popolazioni e il modo di procedere del clero non avessero corrisposto alle loro speranze.

Si è disputato poi fra l'onorevole Pascale da una parte e gli onorevoli Finali e Pellegrini dall'altra, se tali riserve fossero *generiche* o *specifiche*, cioè limitate e ristrette alla prescrizione della precedenza obbligatoria del matrimonio civile. Per mia parte sono dell'avviso dell'onorevole Pascale, che cioè tali riserve furono e non potevano essere che *generiche*, cioè nel senso di servirsi dei mezzi che fossero proporzionati alle necessità ed ai bisogni dei tempi, senza vincolare previamente i posterì al sistema della precedenza; il che sarebbe stato veramente singolare, trattandosi di leggi, che si fanno per il loro tempo, senza pretendere di dettar norma ai legislatori dell'avvenire.

Ciò significa che la questione era ed è impregiudicata, e certo il miglior modo per risolverla era quello di dare l'impronta e il suggello di matrimoni illegali ai matrimoni religiosi non seguiti dall'atto civile, seguendo in ciò l'esempio dei Romani che determinava quali fossero le *iustae nuptiae*, per distinguerle dalle *iniustae*, da quelle cioè che non si ritenevano nozze legittime, ossia conformi al diritto.

Esaminato e giustificato così il titolo che in questioni così delicate ha la sua importanza, veniamo ora ad esaminare la sostanza del disegno di legge.

Certo a questo riguardo furono gravi e parvero talvolta aspre le censure al progetto ministeriale. Si parlò di abdicazione del potere civile, di rinunzia ad una parte della sovranità inscindibile dello Stato, di un passo nella via del regresso; lo si accusò, per aver detto, a mio avviso giustamente, che salvo il titolo non vi era più una vera differenza fra il progetto del Ministero e quello dell'Ufficio centrale.

Or bene, onorevoli colleghi, noi conosciamo

tutti l'onorevole Bonasi e sappiamo che l'apassionarsi della discussione può condurre ad esagerazioni.

Certo ciò che ha scritto ed operato l'onorevole Bonasi ci danno sicura fiducia, che egli il quale scrisse così bene dello Stato, dei suoi poteri, delle sue responsabilità in rapporto coi suoi dipendenti e che sempre operò a servizio dello Stato non poteva certo avere intenzione, presentando un progetto di legge, di rinunciare in qualsiasi modo alle prerogative e ai poteri dello Stato.

Solo può nascere il timore, che trattandosi di un progetto diretto a risolvere una questione di indole così ardua e delicata, la via da lui seguita non sia stata così bene delineata da escludere ogni dubbio circa l'intendimento, che egli si è voluto proporre.

Il fatto si è, che anche il mio onorevole amico Cerutti, relatore dell'Ufficio centrale, al quale deve essere riconosciuto il merito di aver recato nell'esame del progetto una serenità ed imparzialità a tutta prova, una conoscenza ampia del diritto civile e canonico ed una logica stringente, fu condotto ancor egli a formulare contro il disegno di legge dell'onorevole ministro delle critiche abbastanza gravi, rilevando in esso certe intime incoerenze e contraddizioni stridenti, che certo debbono essere eliminate dal progetto.

Io non ripeterò ciò che egli ha detto meglio che io non potrei fare circa queste intime e particolari incoerenze del progetto, ma, secondo il mio solito, mi arresterò di preferenza a quella che per me costituisce l'incoerenza fondamentale del progetto stesso, quella incoerenza, che non fu per ora abbastanza messa in rilievo e che quando non fosse riparata efficacemente ci potrebbe forse condurre ad applicare al disegno di legge il verso del poeta: *Desinit in piscem mulier formosa superne*.

Questa incoerenza fondamentale, causa prima di tutte quelle che sono poi acutamente rilevate dal relatore, a mio avviso, consiste in questo che mentre nella nostra legislazione noi abbiamo un unico matrimonio riconosciuto ed è il civile, invece il sistema, a cui è ricorso l'onorevole Bonasi, quando non vi si introducesse l'opportuno rimedio, condurrebbe ad introdurre, non fosse che per poco tempo, due specie di matrimoni uno civile e l'altro religioso, che

avrebbero entrambi esistenza giuridica e produrrebbero degli effetti civili.

Mi perdoni l'onor. Bonasi se non si può sempre spiegare la genesi di una associazione di idee: ma questo è certo che il suo progetto mi ha fatto correre col pensiero a quella distinzione che noi troviamo in Diritto romano fra il *dominium ex iure Quiritium* ed il *dominium in bonis*.

Il matrimonio civile corrisponderebbe al *dominium ex iure Quiritium* e arrecherebbe a colui che lo conclude i vantaggi e gli oneri, che vi sono inerenti, mentre il religioso, almeno per una discreta luna di miele che sarebbe di una quarantina di giorni, verrebbe ad essere un *matrimonium in bonis*, in cui si potrebbero avere le dolcezze e le gioie più o meno relative del matrimonio, senza avere i pesi e gli obblighi inerenti al medesimo.

Rimarrebbe però sempre la prospettiva non lieta di un brutto risveglio alla fine dei quaranta giorni, che consisterebbe nell'azione penale col relativo pagamento dell'ammenda per non aver fatto seguire al rito religioso l'atto civile di matrimonio. Però anche allora vi sarà modo di pensare, se per rimanere nella condizione comoda in cui si era non fosse preferibile di pagare senz'altro l'ammenda, che non è certo grave soprattutto per chi trovasi in condizione agiata.

Ecco la grave incoerenza del progetto Bonasi, quella che non riparata condurrebbe i giuristi e i sostenitori del diritto dello Stato a respingere il suo progetto. Nè io intendo di fargliene colpa; anche il suo disegno di legge aveva la sua preparazione anteriore, ed in questa soprattutto per opera del Mancini e del Cadorna era stata sempre mantenuta una distanza possibile di tre mesi o di trenta giorni fra i due matrimoni, senza però riconoscere alcun effetto civile al matrimonio nell'intervallo, il che certamente deve essere eziandio.

È questo quindi il grave pericolo inerente al progetto ministeriale. Mentre secondo la nostra legislazione non vi ha certamente che un solo matrimonio, che sarebbe il civile, con quel progetto invece viene ad esservi, per qualche tempo almeno, la possibilità di due matrimoni l'un contro l'altro armati, come lo Stato e la Chiesa, di cui sarebbero i rispettivi rappresentanti.

Nè si venga a dire, come forse sfuggi a qualche oratore, che il matrimonio civile si riduce ad una semplice registrazione e il matrimonio religioso ad una semplice benedizione nuziale. Nel concetto rispettivo dello Stato e dalla Chiesa i due matrimoni, come osservò il Finali, sono per sè completi e perfetti: ciò è dimostrato dal fatto che hanno entrambi in proposito una legislazione compiuta, quanto al matrimonio, ai suoi impedimenti ed ai suoi riti.

Se così è, quello che soprattutto importa si è di impedire questo dualismo, e il solo modo per riuscirvi consiste nel fare in guisa, che malgrado l'autorità diversa che celebra i due matrimoni, si venga a stabilire, per il caso in cui si vuol far precedere il rito religioso, una specie di unità di contesto e quasi contemporaneità dei due riti, per guisa che scompaia, per quanto è possibile, quell'intervallo di tempo durante cui sarebbe riconosciuto e quanto meno tollerato dalla legge il matrimonio colle sole forme religiose.

E stato questo il motivo per cui, avendo sempre dichiarato l'onor. Bonasi di essere disposto ad accettare quegli emendamenti, che possono condurre a limitare questo intervallo, ed essendo stato anche questo concetto espresso da parecchi oratori, come il Canouico, il Cannizzaro, il Negri ed il Massabò, io mi sono fatto lecito di presentare un emendamento, che intenderebbe a questo scopo.

Esso consiste in due articoli, che verrebbero a modificare i due primi articoli del progetto Bonasi, cioè il primo che determina quali siano i matrimoni che debbono considerarsi come illegali, e il secondo che stabilisce le pene, in cui incorrono coloro che si trovano in questa condizione illegale.

Eccone il tenore:

Art. 1.

Ogni unione matrimoniale con le forme religiose, che non è stata preceduta dall'atto di matrimonio con le forme e secondo le disposizioni del Codice civile, deve essere immediatamente seguita dalla celebrazione del medesimo.

Consequentemente gli sposi che intendono di far precedere il rito religioso debbono prima aver adempiuto alle prescrizioni tutte della legge civile e aver dichiarato previamente al-

l'ufficiale dello Stato civile il giorno e l'ora in cui procederanno alla celebrazione dell'atto civile.

Tale celebrazione dovrà essere fissata per lo stesso giorno o per il giorno susseguente a quello della cerimonia religiosa.

Art. 2.

Gli sposi che contravvengano al disposto dell'articolo precedente, o celebrando il rito religioso senza aver prima adempiuto alle condizioni di cui sopra, o tralasciando dopo la cerimonia religiosa il compimento dell'atto civile nel giorno fissato sono puniti con l'ammenda da L. 200 a L. 1000 (in conformità all'art. 124 del Codice civile italiano).

Essi incorrono inoltre immediatamente nella perdita di qualunque diritto od utilità che dipenda per legge o per disposizione dell'uomo dallo stato di celibato o di vedovanza.

La celebrazione dell'atto civile di matrimonio estingue l'azione penale rimpetto agli sposi e fa cessare l'esecuzione della condanna e tutti gli effetti della medesima.

La morte di uno degli sposi produce il medesimo effetto rimpetto al superstite.

Gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 restano conformi al progetto ministeriale, salve semplici variazioni di coordinamento.

Fermiamoci anzitutto al 1° articolo ed al primo comma del medesimo.

« Ogni unione matrimoniale con le forme religiose, che non è stata preceduta dall'atto di matrimonio con le forme e secondo le disposizioni del Codice civile, deve essere immediatamente seguita dalla celebrazione del medesimo ».

Comincio anzitutto col dichiarare che al modo stesso che io non faccio questione di priorità o di precedenza quanto alla presentazione di un emendamento, la cui necessità fu sentita da molti e di cui mancava soltanto ciò che potrebbe chiamarsi la formulazione giuridica, così io non ho difficoltà di accettare quelle modificazioni che possono essere proposte. Siccome quindi l'illustre senatore Ascoli, quando si venisse all'adozione dell'emendamento, riterrebbe opportuno di modificare questo primo comma nei termini seguenti: « La celebrazione del matri-

monio, secondo il rito religioso, che non sia stata preceduta dall'atto di matrimonio secondo le disposizioni del Codice civile, dev'essere immediatamente susseguita da questo atto», io dichiaro che non ho difficoltà di accettarlo in quanto che la sostanza è la stessa e soltanto la dizione ed il periodo vengono ad essere modificati in meglio.

Ad ogni modo, il cambiamento che qui si propone consiste in questo: che, mentre l'onorevole Bonasi nel primo articolo del suo progetto parla di unione colle forme religiose, che debba essere preceduta o seguita dall'atto civile, invece qui non si parla del caso in cui abbia preceduto l'atto civile, perchè quel matrimonio è perfettamente legale; ma solo del caso in cui abbia preceduta la celebrazione del rito religioso, perchè è questa l'unione matrimoniale, che verrà ad essere considerata come illegale, se non sia immediatamente seguita dalla celebrazione dell'atto civile.

Per tal modo la legge si astiene dal venire alla dichiarazione generica del progetto ministeriale, secondo cui l'unione matrimoniale colle forme religiose debba essere preceduta o seguita dall'atto civile, ma si limita ad imporre e ad ordinare a quelli che abbiano fatto precedere il rito religioso, che esso debba essere immediatamente susseguito dall'atto civile.

Il secondo comma dell'art. 1 è poi così concepito:

« Conseguentemente gli sposi che intendono di far precedere il rito religioso debbono prima aver adempiuto alle prescrizioni tutte della legge civile e aver dichiarato previamente all'ufficiale dello stato civile il giorno e l'ora in cui procederanno alla celebrazione dell'atto civile ».

È evidente che esso è la conseguenza logica di ciò che è stabilito prima. Se la legge ordina che al rito religioso susseguia immediatamente l'atto civile, è naturale che essa pretenda da coloro che vogliono far precedere il rito religioso, che essi si pongano in condizione da poter obbedire al precetto della legge. È questa la ragione per cui si richiede, che per far precedere il rito religioso sia prima adempiuto alle prescrizioni tutte della legge civile, che siasi fatte le pubblicazioni civili, e che siasi constatato che al matrimonio civile non ostano gli impedimenti introdotti dalla legge civile. Così

pure è necessario che siano presi gli opportuni concerti coll'ufficiale dello stato civile circa il giorno e l'ora in cui si procederà alla celebrazione dell'atto civile. Al qual proposito è a notare che qui non è il caso della *solenne promessa* avanti all'ufficiale dello stato civile, di cui nella legge civile del Regno delle Due Sicilie, che doveva precedere la celebrazione che si faceva dal parroco, ma trattasi piuttosto di un preliminare che prepara per la celebrazione dell'atto civile. Viene così ad essere escluso che il matrimonio religioso, per essere stato prima celebrato, venga a convertirsi in una coazione per il matrimonio civile che male si accorderebbe colla libertà e spontaneità del consenso che è richiesto per il matrimonio. Non si fanno quindi due matrimoni, di cui uno cioè il religioso, per essere preceduto, costringa all'altro e venga così ad essere una coazione per la conclusione di esso, ma ne fa un solo, alla cui formazione concorrono contemporaneamente l'autorità civile e l'autorità ecclesiastica.

Viene infine l'ultimo comma così concepito: « Tale celebrazione dovrà essere fissata per lo stesso giorno o per il giorno susseguente alla cerimonia religiosa ».

Ciò è indispensabile perchè trattasi di argomento in cui si può ben dire: *est periculum in mora*. Quindi certamente e i genitori e gli sposi che vogliono obbedire alla legge, e soprattutto la sposa, debbono desiderare che così si faccia, come realmente si fa da coloro che vogliono procedere alla celebrazione dell'uno e dell'altro rito.

Nè si dica che possa esservi in ciò qualche apparente vessazione, perchè questa è appunto la procedura a cui si attengono coloro che vogliono obbedire alla legge. Essi curano prima l'adempimento delle condizioni richieste per la celebrazione dell'uno e dell'altro rito e pressochè contemporaneamente, e con gli stessi veicoli, si recano rispettivamente al Municipio od alla Chiesa, secondo che essi credono di dare la priorità all'uno o all'altro rito. Presso di noi sono perfino assai rari i casi, in cui le due celebrazioni si facciano una in un giorno e l'altra nell'altro ed è perciò che si consente di farlo.

Quello pertanto che qui la legge si proporrebbe di fare consiste nel rendere obbligatoria per tutti quell'a procedura ormai formatasi per consuetudine sulle basi dell'attuale legislazione

civile. È infatti evidente, che colui il quale celebra il rito religioso, senza curarsi prima di adempiere alle pubblicazioni e alla prescrizione della legge civile, non ha intenzione vera di volerci obbedire e dimostra anzi il proposito di volersi servire del matrimonio religioso, o qual mezzo di seduzione con una ragazza inesperta, o qual mezzo di procurarsi illeciti lucri, convertendo così il matrimonio secondo il Concilio Tridentino in una specie di matrimonio clandestino, mentre tutti sanno che esso fu introdotto appunto per combattere il medesimo. Trattandosi quindi di un atto che si prepara *in fraudem legis*, è giusto che la legge imponga questa e renda obbligatoria una pressochè contemporanea celebrazione dei due riti, che varrà ad impedirli.

Certo, se vi siano grandi distanze fra il luogo ove si celebra il matrimonio religioso e quello ove si celebra il civile, queste circostanze devono essere prese in considerazione per consentire un intervallo maggiore, che dovrebbe però sempre essere il meno possibile.

Quanto all'articolo 2 osserverò soltanto che siccome in base all'articolo anteriore vengono ad essere due le contravvenzioni: quella cioè di colui, che addivene al rito religioso senza prima aver adempiuto alle prescrizioni della legge civile e aver fissato il giorno e l'ora per la celebrazione del matrimonio civile, e l'altra di colui che, dopo aver fissato tale celebrazione, non addivenga poi alla medesima.

Così si dovette provvedere colle penalità contro l'uno e contro l'altro. Aggiungerò in proposito che, quanto alle penalità, non mi parve il caso di mutare la legislazione attuale, la quale in base all'art. 124 del Codice civile irroga appunto una multa da lire 200 a lire 1000 all'ufficiale dello stato civile ed anche agli sposi che addivengano al matrimonio senza avervi fatto precedere le pubblicazioni, contravvenzione che certo si avvicina a quelle che vengono qui introdotte salvo che sarebbe forse da accrescere la pena.

È qui che potrebbe sorgere la questione se la pena dovesse anche estendersi al sacerdote, che celebra il matrimonio religioso, ancorchè non gli risulti che siano adempite le condizioni prescritte dalla legge civile. Dirò che a mio avviso l'azione della legge dovrebbe esercitarsi direttamente sui cittadini, senza nulla imporre

di coattivo al sacerdote, al quale però dovrebbe essere trasmesso il certificato dell'ufficiale dello stato civile, da cui risulti delle fatte pubblicazioni e dal *nulla osta*. Esso verrà così ad essere informato dello stato delle cose e conoscere anche quali siano quei casi in cui soprattutto urge di notificare allo stato civile la celebrazione di un matrimonio religioso non stato preceduto dall'atto civile.

Del resto è a notare che nel progetto Cassinis, dove già eravi qualche cosa di analogo, la pena era contro gli sposi e non contro il sacerdote (articoli 163 e 205 del progetto Cassinis). Il sapere che il solo matrimonio religioso non seguito dal civile o dalla legge dichiarato illegale è punito da essa e che il sacerdote dovrà farne la denuncia verrà ad impedire molti di questi matrimoni puramente religiosi, i quali si celebrano per ignoranza o perchè non occorre oggidi una espressa riprovazione e condanna di essi per parte della legge dello Stato.

Quanto alle altre disposizioni che occorrono nell'art. 2 dell'emendamento proposto, non ho nulla da dire, perchè esse già esistono nello stesso art. 2 del progetto del Ministero, e solo viene ad essere mutato l'ordine in cui sono formulate.

Certo, onorevoli colleghi, i cambiamenti, che verrebbero ad essere introdotti coll'emendamento proposto, appariranno molto semplici e forse anche troppo semplici. Malgrado di ciò se io potessi far vedere ai colleghi gli appunti che ho preso per riuscire alla formula così semplice che ho proposta, essi potrebbero riconoscere, che paragonando cose molto lontane fra di loro, essi potrebbero essere assomigliati a quei versi dell'Ariosto, che a noi appaiono così meravigliosi per la loro spontaneità e naturalezza, mentre poi ricercandone i manoscritti si trova che quella naturalezza e semplicità fu il frutto di lungo studio e di molte e laboriose correzioni.

Il punto di partenza, da cui ho preso le mosse, fu essenzialmente questo, che dal momento che noi abbiamo una legge sul matrimonio civile che viene già eseguita da buon numero di persone, e pressochè da tutti in alcune regioni, conveniva rendere obbligatoria per tutti quella procedura, che è osservata da coloro che obbediscono volentieri alla legge e non cercano di eluderla a scopo di frode. Ho seguito in ciò

il processo di quei *telere iuris conditores*, che erano i Romani, i quali trasformavano in legge ciò che era entrato nel costume ed era conforme al *boni mores*.

Mi avvidi più tardi che ciò che avrei inteso di proporre già aveva una base nelle legislazioni anteriori, le quali avevano così già preparata la pubblica coscienza ad accogliere l'emendamento proposto.

Nel progetto Cassinis, per il Codice civile italiano, il quale fu certamente quello, che si risente maggiormente delle discussioni a cui diede luogo l'istituzione del matrimonio civile, già si era preveduto il caso di persone, che volessero far precedere il rito religioso alla celebrazione dell'atto civile, e si era stabilito, che loro fosse lecito di farlo, purchè avessero presentato al sacerdote il certificato dell'ufficiale dello Stato civile, che attestasse delle fatte pubblicazioni e del nulla osta per parte dell'autorità civile, facendo incorrere gli sposi che avessero celebrato il matrimonio religioso senza aver ciò fatto in una multa estensibile a L. 3000, uguale a quella in cui incorrevano l'ufficiale dello Stato civile e gli sposi che avessero celebrato il matrimonio civile senza farvi precedere le pubblicazioni.

Altri colleghi, fra i quali il senatore Finali, mi fecero osservare che quel progetto Cassinis in questa parte già era uscito dallo stato di semplice progetto, ed aveva già subito un importante esperimento, che ne aveva dimostrato l'efficacia.

Infatti Gioachino Pepoli, come Regio commissario nell'Umbria, già vi aveva esteso il matrimonio civile del progetto Cassinis, applicando così un sistema analogo a quello da me proposto, il quale sistema, col concorso spontaneo e volenteroso di quegli che allora era arcivescovo di Perugia, e che è sommo Pontefice, aveva condotto al risultato che per cinque anni circa fossero presso che scomparsi i matrimoni puramente religiosi. Consta invece, secondo l'attestazione del senatore Mariotti e secondo qualche documento comunicato all'Ufficio centrale, che tali matrimoni tornarono a rivivere troppo numerosi in quella regione, allorchè, cessata l'applicazione del progetto Cassinis, fu attuata puramente e semplicemente la vigente legislazione italiana.

Fu questo un esperimento, che, anche limi-

tato a pochi anni, dimostra l'efficacia di quel sistema, che in parte corrisponde all'emendamento proposto. Ma vi ha anche di più, ed è che alcun che di analogo esisteva eziandio nella legislazione del Regno delle Due Sicilie, ove pur ebbe a dare buoni frutti.

Non serve il dire che nel Regno delle Due Sicilie fosse sostanzialmente in vigore il matrimonio secondo il Concilio Tridentino, il matrimonio cioè celebrato dal parroco.

Ciò non toglie però, che anche i Borboni, non dissimili in ciò da altre case regnanti in altre provincie italiane, per quanto s'inchinassero alla Chiesa, fossero a un tempo gelosi custodi delle prerogative dello Stato per quanto si riferisce ai matrimoni. Una prova si viene ad averne in ciò che il decreto 16 luglio 1815 e poi il Codice del Regno delle Due Sicilie del 1819, pur lasciando che gli sposi fossero uniti in matrimonio dal parroco secondo il Concilio di Trento, prescrivevano però che essi dovessero farvi precedere una *solenne promessa* davanti allo stato civile, dalla quale risultasse che a quel matrimonio non vi erano impedimenti civili, e che il parroco potesse solo unirli in matrimonio quando avessero il certificato di aver adempiuto alle prescrizioni della legge, comminando persino delle pene ai parroci che avessero celebrato il matrimonio religioso senza la presentazione di tale certificato (Friedberg, op. cit. § 155 in nota). Per tal modo il Codice del Regno delle Due Sicilie, pur seguendo le forme del matrimonio religioso, andava più oltre che non l'emendamento da me proposto, e qualche cosa di analogo esisteva eziandio nella legislazione dei ducati di Modena e di Parma (V. *Appendice Relaz. Inghilleri*).

Il sistema proposto pertanto viene a trovare una base *consuetudinaria* nella legislazione, che già esistette un tempo in quelle stesse regioni, in cui sembra essere più grave l'inconveniente di matrimoni religiosi non seguiti dall'atto civile.

Riassumendo quindi quest'esame io credo di poter affermare che il sistema proposto è pratico, ha una base nelle legislazioni anteriori di alcune provincie italiane, fu già sperimentato efficacissimo nell'Umbria, non contraddice nè al nostro diritto pubblico nè al nostro diritto privato, ma si presenta invece come un naturale e spontaneo svolgimento e consolida-

mento del diritto consuetudinario, che si è formato nelle regioni italiana, ove entrò in regolare osservanza l'istituto del matrimonio civile.

Esso poi ha ancora il grandissimo vantaggio di affrontare e di superare la gravissima difficoltà, a cui accennarono con parole così sentite ed efficaci gli onorevoli Vitelleschi, Gadda, Negri, Digny ed altri, quella cioè del pericolo che, dovendosi per legge celebrare in precedenza il matrimonio civile, questo poi non sia seguito, per parte soprattutto dello sposo, dall'adempimento della promessa di far seguire il matrimonio religioso. In questo caso è incontestabile, che non vi saranno conseguenze giuridiche e legali, perchè il matrimonio produce i suoi effetti civili, ma potranno però esservi delle gravi conseguenze di carattere morale, per la condizione in cui verrebbe a trovarsi la sposa e i genitori di lei di fronte alla religione da essi professata.

Siccome però quest'aspetto della questione ebbe ad essere accennato dall'onorevole Cannizzaro, il quale ammette bensì che il caso sia assai grave, ma che l'esperienza non lo dimostra frequente, così mi permetterò di allegare in proposito due fatti abbastanza recenti.

Il primo consiste in una discussione importantissima seguita presso l'istituto di Francia (Accademia di scienze morali e politiche) riportata nel fascicolo del *Compte-Rendu* del gennaio 1900, pag. 93 e segg. Il Glasson a tutti noto per i suoi lavori di storia del diritto aveva letto all'Accademia una curiosa ed interessante Memoria col titolo: *Décadence du mariage religieux et origine du mariage civil au XVIII^e siècle*. Tale Memoria porse occasione ad una discussione pur riportata nel *Compte-Rendu* (pag. 101 a 110) a cui presero parte il Lyon-Coen, il Glasson, il Lefèvre-Pontalis, il Leroy-Beaulieu, l'Himly, il Dareste e il Passy, nomi tutti noti ed apprezzati in Italia. Non è maraviglia quindi, il discorso sia caduto soprattutto sul sistema seguito dalla legislazione italiana.

Or bene, essi, favorevoli tutti alla secolarizzazione del matrimonio, vennero invece ad opinione diverse sulla legislazione matrimoniale italiana messa a confronto colla francese. Vi furono alcuni favorevoli al sistema della precedenza, come il Lyon-Coen, ma vi furono altri invece, come il Lefèvre-Pontalis, il quale os-

servò che non conveniva esaminare soltanto il caso del matrimonio religioso non seguito dal civile, ma anche il caso inverso, del matrimonio civile non seguito dal religioso. Egli intanto disse: « Si le mariage civil est d'abord célébré, il peut arriver que, malgré la volonté d'une des parties, l'autre, manquant à des engagements pris, refuse d'aller à l'église. A ce point de vue, je trouve la législation italienne préférable à la législation française ». Tale questione attirò da quel momento l'attenzione di quegli illustri congregati, e si vennero studiando i mezzi per ripararvi. Tra gli altri il presidente Himly ebbe a dire queste testuali parole, che fanno al caso nostro:

« Comment se fait-il qu'on n'ait pas eu, en Italie, l'idée de dire que si les nouveaux époux allaient d'abord devant le prêtre, celui-ci serait tenu de donner communication de l'acte accompli à l'officier de l'état civil? De cette façon les consciences seraient satisfaites et on éviterait le danger signalé ».

Lo stesso ebbe a dire anche il Glasson, di cui citerò le parole che fanno proprio al caso nostro:

« Il peut arriver que le mariage civil célébré, le mari refuse le mariage religieux. Cette situation était grave autrefois parce que la jeune femme ne pouvait obtenir que la séparation de corps: mais aujourd'hui elle a la faculté de demander le divorce ».

Che diremo noi dell'Italia, ove questa moglie, in base alla legge civile, non avrebbe alcun mezzo per ottenere la benedizione religiosa, e non potrebbe neanche ottenere la separazione? Ben vede l'onorevole Cannizzaro che la questione apparve grave a uomini dotti e senza prevenzioni, e certo sarebbe deplorabile se non si provvedesse con questo disegno di legge, tanto più che ora va estendendosi una setta, la quale mentre subisce ancora il matrimonio civile, ostenta invece un assoluto disprezzo per il matrimonio religioso da considerare come un articolo del suo programma di non addivenire al medesimo.

L'altro fatto sopra cui intendo di richiamare l'attenzione del Senato sempre a proposito di quest'argomento, è l'art. 4 del progetto di programma stato preparato dal Governo olandese per la terza conferenza di diritto internazionale privato, che dovrà appunto occuparsi della le-

gislazione matrimoniale nei rapporti fra i vari popoli.

In quest' articolo si dice al primo comma: « Sera reconnu partout comme valable, quant à la forme, le mariage célébré suivant la loi du pays où il a eu lieu »; ma poi soggiunge al primo alinea: « Il est toutefois entendu, que les pays dont la législation exige une célébration religieuse, pourront ne pas reconnaître comme valables les mariages contractés par leurs nationaux à l'étranger sans observer cette prescription ».

Si potrà certo discutere dal punto di vista del diritto internazionale privato, se sia opportuno introdurre questa eccezione alla regola generale, per cui è sempre valido il matrimonio celebrato secondo la legge del sito, ove esso ha avuto luogo; ma è indubitabile che lo scrupolo che dimostra il Governo olandese per i paesi ove il matrimonio si celebra col rito religioso, dimostra quali siano i delicati riguardi, che esso ritiene si debbano avere per il sentimento più intimo e suscettibile di tutti i sentimenti umani, qual'è per certo il matrimonio religioso. Ed è anche perciò, che in una legge, come la presente, si deve evitare di scontrarlo ed urtarlo in qualsiasi modo, per quanto sia nobile ed alto il fine che il legislatore si può proporre.

Onorevoli colleghi, sento che è tempo ormai di concludere e di chiedere anche scusa al Senato del lungo discorso.

Si è accennato più volte e da parecchi oratori alla necessità di contribuire anche coll'opera legislativa alla pacificazione degli animi, stanchi e affaticati dai conflitti e dalle lotte.

Ormai è un bisogno sentito da tutti quello di sottrarsi in qualche modo all'incubo di questa idea della lotta, che presentasi in tutti gli aspetti della vita sociale e nel dominio stesso della scienza e della religione.

Purtroppo oggi parlasi pressochè di continuo di lotta per l'esistenza, di lotta per il diritto, di lotta fra Chiesa e Stato, di lotta fra capitale e lavoro e comparve anche ultima, più triste delle altre, la lotta di classe, che quasi anela ad armarci gli uni contro gli altri.

Quasi si direbbe che, di fronte a questo sviluppo dell'idea di lotta in qualsiasi argomento economico, morale e perfino religioso, siasi pressochè smarrito il concetto vero dello Stato, il quale per l'alta sua missione non deve già sti-

molare ed eccitare le lotte, deve essere piuttosto il supremo moderatore delle medesime. Si è citato più volte in questa discussione il nome di Dante Alighieri, che fu il primo a porre nei suoi veri termini quella teoria della separazione fra Stato e Chiesa, che d'allora in poi ispirò costantemente la nostra politica ecclesiastica.

A mio avviso il concetto di lui non potè essere quello di considerare i due termini come eternamente inconciliabili, se egli insegnò che l'alta missione dell'impero civile era quella di mantenere la pace e la concordia, di amministrare giustizia e di tutelare la libertà di tutti.

Permettete, onorevoli colleghi, che io dica in questo alto consesso, in cui si rispecchiano tutte le gradazioni della pubblica opinione e della pubblica coscienza, quello che io sento nel profondo dell'anima mia.

Ormai sarebbe tempo, che si cessi di chiamare clericali coloro che hanno profonde convinzioni religiose, quando queste loro non tolgono di amare la patria e le liberali istituzioni; e di chiamare anticlericali quelli, che in un dibattito, come questo, si credono in dovere di sostenere e difendere la sovranità indiscutibile dello Stato. Noi non possiamo dimenticare che nell'augusta Casa che ci regge, e in tutti i cooperatori della nostra unità nazionale sempre procedettero d'accordo l'ossequio riverente alla religione e la custodia gelosa delle prerogative dello Stato.

È con questo criterio, che noi dobbiamo risolvere l'arduo problema, che ci è sottoposto.

Io non posso ammettere ciò che disse or ora l'onorevole Cantoni: che non debba accettarsi nè l'uno nè l'altro progetto, perchè l'uno e l'altro non risolvono intieramente il problema.

I tre quarti dei lavori preparatorii della nostra legislazione si occupano della risoluzione di questa questione. Essa ormai è matura: è tempo che ad una conclusione si venga.

In proposito dirò che, studiando le origini dell'antico diritto, sempre mi arrestai penseroso a quel passo di Dionisio di Alicarnasso, con cui esso dice che Romolo, il leggendario fondatore di questa eterna città, per prima sua legge richiamò alla pudicizia le donne col disconoscere le *nozze confarseate* che importavano il *consortium omnis vitae, individuum vitae consuetudinem continens*, e la *dicini et*

humani iuris communicatio. Ciò prova che l'ordinamento della famiglia è la prima e fondamentale questione, di cui si occuparono fondatori delle città e degli Stati, dal di, come dice il poeta

nozze e tribunali ed are di ero.
Alle comuni genti esser pietose
Di sè stesse e di altrui.

Se così è, può uno Stato, come la giovane Italia, procedere innanzi senza aver risolto il problema, che la travaglia e costituisce il suo più intimo dissidio?

Si è detto da qualche oratore che i mali si vengono attenuando, e che essi potrebbero essere lasciati al loro naturale svolgimento ed alla *vis naturae medicatrix*, di cui parla lo Spencer.

Così potrebbe forse farsi in questione di minor importanza, non in questa che tocca le basi dell'ordinamento della famiglia. In un tema come questo, l'opera della natura, e l'ammette anche lo Spencer, deve e può essere aiutata da una legge consapevole degli intenti che si propone.

È questa la ragione, per cui io sento il bisogno di ringraziare il ministro, che ha presentato questo disegno di legge, porgendo al Senato l'occasione di dare una base salda alla costituzione della nostra famiglia e di soddisfare a un voto annunciato nella sua solenne risposta al discorso della Corona.

È questa anche la ragione, per cui io raccomando vivamente all'attenzione del Senato il modesto emendamento che ho proposto, e che è ispirato a lungo e imparziale studio della questione e a convinzione profonda.

Io ve lo raccomando, onorevoli colleghi, non come cosa mia, ma come cosa vostra, o almeno come cosa di tutti noi, perchè qui è in tutti il desiderio di risolvere il gravissimo problema senza modificare il nostro diritto pubblico nella materia delicatissima dei rapporti fra Stato e Chiesa, e senza intaccare in qualunque modo l'istituzione del matrimonio civile, che è una delle maggiori conquiste dello Stato moderno. *(Bene — Approvazioni).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Schupfer.

SCHUPFER. Voglio cominciare da una confessione, e mi si offrirà il destro di farne anche altro in seguito.

Io deploro altamente di dover parlare in que-

sta occasione, tra perchè vengo quasi ultimo dopo tanti valenti oratori che mi hanno preceduto mietendo il campo in lungo e in largo, tra perchè la mia parola potrebbe tornare, non dirò sgradita, ma certo non cara all'uomo che regge le cose della giustizia, uno dei miei migliori amici, e non da oggi, nè da ieri, in cui la lucidezza e serenità del pensiero vanno di pari passo con la bontà e la rettitudine dell'animo. Mi duole, proprio mi duole, di doverne combattere le idee; ma d'altronde la questione è di quelle sulle quali non è possibile transigere: bisogna che ciascuno prenda francamente e sinceramente il suo posto come gli detta la coscienza, tanto più che la portata dei due disegni di legge, che ci stanno dinanzi, è forse di gran lunga maggiore di quella che risulta dai disegni stessi. Lo ha detto ieri l'onor. Pellegrini; ma in sostanza egli ha formulato ciò che è già nell'animo di tutti.

Ed entro subito in materia.

Purtroppo ci sono ancora molti i quali stanno paghi al matrimonio religioso, e non si curano di contrarre il matrimonio civile. Perchè fanno ciò? Lo fanno forse per un bisogno impellente della coscienza? Io ne dubito, prima di tutto, perchè non credo molto alle energie in un secolo piuttosto fiacco com'è il nostro; e credo poi tanto meno alle energie religiose, energie ideali, che si troverebbero piuttosto a disagio in questo secolo positivista. Io non credo che oggigiorno si contraggano matrimoni religiosi unicamente per far onta alle leggi dello Stato. Ci fu l'esempio del barone D'Ondes Reggio, di buona memoria; ma esso fortunatamente è rimasto isolato. Sono ben altri i fini che possono indurre ed hanno indotto molti a contrarre il matrimonio religioso senza curare quello civile.

Sono fini loschi, a volte turpi: il desiderio di conservare una pensione, un provvedimento, un grado nell'esercito, che altrimenti andrebbe perduto, od anche il proposito di sedurre una donna onesta e vincerne le resistenze, o anche senza ciò, me lo permetta l'onorevole Negri, quello di crearsi una situazione di minore impegno, la quale concili gli obblighi della coscienza con quelli del diritto, una situazione più libera, da cui un giorno si potrebbe uscire a piacimento, non ostante che la Chiesa la voglia considerare indissolubile; obbedendo quando ad un'idea di lucro, quando ad uno sfogo di

bassa passione, servendosi ad ogni modo del matrimonio religioso come di uno strumento per raggiungere altri fini.

Il peggio si è che coloro che ne vanno di mezzo, e ne subiscono le conseguenze pur troppo funeste, sono coloro che ci hanno meno colpa, o non ne hanno punto: la donna, di cui si è sorpresa la buona fede, e i figli, i quali porteranno per tutta la vita il marchio della loro origine, forse l'abbandono, e che ad ogni modo non godranno dei benefici della legge.

Perciò non dee fare meraviglia, se da più parti è da più anni siasi alzata la voce imperiosa contro tale stato di cose, e il Governo e il Parlamento abbiano più volte manifestato la intenzione e il proposito di rimediarvi.

Così lo avesse fatto anche la Chiesa! E sarebbe stato suo obbligo di farlo, nel proprio interesse, pel conseguimento degli alti ideali, che costituiscono la sua ragione di essere. Perché infine quel matrimonio religioso, a cui tiene tanto, ridotto, come è molte volte, a servire a tutt'altro che ad un bisogno della coscienza, deve necessariamente, presto o tardi, finire con lo snaturarsi, e perdere anche agli occhi delle moltitudini, ogni prestigio. Nè la Chiesa obbedisce ad un concetto morale allorchando chiude un occhio sulle conseguenze di cotesti matrimoni, specie nei riguardi della prole, che sa non essere legittima, per quanto si sforzi a considerarla tale.

Ma se la Chiesa rinuncia, per un momento al suo compito, non può rinunciarvi lo Stato, che, posto al centro della società, ha il dovere di tutelarne e moderarne e aiutarne tutti i legittimi interessi, sia pure contro la Chiesa.

E dicendo ciò non intendo affatto di venir meno a quel grande principio del nostro diritto pubblico ecclesiastico che vuole la Chiesa libera in libero Stato.

Sia pur libera la Chiesa; ed anzi, al pari della Chiesa, io vorrei che fossero liberi anche altri organismi depositari di altri interessi, se non tanto alti, certo non meno importanti e vitali di quelli della Chiesa, se non altro per questa povera vita terrena. Ma escludo nella Chiesa e da per tutto e sempre la libertà di fare o incoraggiare il male.

Del resto, a scanso di equivoci, e perchè ho inteso più volte in quest'aula citare quel principio senza restrizioni, quasi che lo Stato a-

vesse abdicato di fronte alla Chiesa e ciò lo impedisse dal far atto di giurisdizione, amo di ricordare, come conseguenze appunto di quella sua giurisdizione sulla Chiesa, l'*exequatur* e il *placet*, i provvedimenti contro gli abusi dei ministri del culto, anche il riconoscimento degli enti ecclesiastici allorchando si tratti della loro creazione, e la soppressione di molti già esistenti.

Il senatore Pascale ha voluto presentarci alcune cifre per dimostrare che coloro, i quali non vogliono saperne del matrimonio civile, più ancora che in Italia sono numerosi in Francia, nel Belgio, in Prussia, in Baviera, dove pur vige il sistema della precedenza di quel matrimonio. Ed ha anche detto che la cifra dei matrimoni illegali va via via scemando in Italia. È tutto un quadro statistico che l'onorevole Pascale ci ha messo innanzi; e nell'udirlo accettare senza più quelle cifre, mentre altra volta, in tempo non molto lontano, egli si era mostrato così scettico verso la statistica, ne provai un senso di vivo compiacimento. Ma non seppi reprimere un dubbio, e mi son chiesto: se quelle cifre fossero poi pienamente sicure. E a poco a poco mi sono trovato ad essere così scettico anch'io, proprio come una volta l'onorevole Pascale. Questo so che gli studiosi della nostra statistica disputano tuttora per sapere quale sia la media dei matrimoni illegittimi in Italia dopo l'istituzione del matrimonio civile. La stessa direzione generale della statistica italiana riconobbe che i criteri statistici adoperati fino ad ora sono, dal più al meno, sbagliati e che bisogna che ci rifacciamo da capo. Ecco ciò che mi rende scettico verso le cifre dell'onor. Pascale.

Ma siano anche otto o diecimila all'anno questi matrimoni, come calcolava il professore Sormani nel 1893, o anche meno, tre o quattromila, abbiamo sempre una cifra molto cospicua che deve impensierire il legislatore. Si tratta di una vera e propria piaga sociale, a cui urge di rimediare.

E con ciò intendo di avere risposto anche all'onor. Borgnini.

Egli conchiudeva il suo discorso, che io ascoltai religiosamente, con una professione di fede: che, cioè, non gli pareva necessario di provvedere sempre e subito ad ogni inconveniente che per avventura si verificasse. Egli

avrebbe desiderato di lasciar molto al tempo, sperando da esso il rimedio. Ma appunto in questo caso il male è troppo acuto, perchè si possa ancora soprassedere. Si tratta di una grande, deplorabile perturbazione dell'ordine morale e civile.

Ieri il mio amico, onorevole Cannizzaro, ha citato il Gabba; permettete anche a me di citare le parole di questo illustre giureconsulto italiano, certo non sospetto. Leggo in un suo recente studio: « Il matrimonio religioso, abbandonato come fu finora dallo Stato, è diventato fomite e stromento efficacissimo di iniquità impunita e di frodi, di pervertimento morale e religioso, di dissoluzione sociale ». Così anche il Gabba crede necessario che lo Stato esca finalmente dal suo riserbo ed intervenga.

Per conto mio applaudo con tutte le forze dell'animo ogni qualvolta mi vien fatto di trovare lo Stato al suo posto, tutore e vindice dei grandi interessi della nazione; applaudo specialmente oggi ai progetti, che ci stan dinanzi, che cercano di rimediare al grave disordine presente, e poco mi preoccupa l'opposizione che l'uno o l'altro potrà incontrare da parte della Chiesa, perchè so che lo Stato è al suo posto e che la Chiesa disgraziatamente in questo momento non è al suo.

Senonchè i due progetti, concordi nello scopo, sono poi molto diversi tra loro per ciò che riguarda i mezzi; e mentre ci tengo a rendere omaggio alle buone intenzioni dell'onorevole ministro, mi duole di dover soggiungere che il suo progetto, a mio avviso, non corrisponde allo scopo. Dirò meglio, ammetto che il progetto possa anche togliere di mezzo qualche sconcio; ma lo scopo principale, non lo raggiunge.

Il ministro ha avvertito nella sua relazione che c'era negli animi qualche incertezza circa i mezzi più idonei per risolvere la delicata questione, onde, a sua detta, non potè formarsi nella coscienza pubblica italiana una corrente sicura e decisamente prevalente. Ma io temo forte che l'onorevole ministro, così attento ed acuto nelle cose sue, non abbia questa volta avvicinato bene l'orecchio al cuore della nazione per sentirne le pulsazioni: altrimenti egli si sarebbe accorto che la corrente c'era da molti anni, e solo non si era d'accordo su certe modalità, specie sulle sanzioni penali, senza le quali nessuna legge sarà mai efficace.

Il progetto dell'onorevole guardasigilli lascia piena facoltà agli sposi di premettere a piacimento il rito civile o il religioso: soltanto desidera e vuole che al rito religioso segua il civile. Ivo detto desidera e vuole, e lo approvo in cotesto suo proposito; ma disgraziatamente nelle cose di questo mondo non basta volere: bisogna anche cercare e trovare la via per arrivare.

Il progetto dell'onorevole Bonasi si contenta di un'ammenda; e quale ammenda! e contro chi! e in quali circostanze! Un'ammenda che va dalle 50 alle 1000 lire contro gli sposi, i quali, dopo aver contratto il matrimonio religioso, trascurassero di contrarre il matrimonio civile, entro un dato termine; e contro i ministri del culto, i quali dopo aver benedetto il matrimonio, omettessero di darne notizia agli ufficiali dello stato civile.

L'onorevole Pascale ha detto che tutto dipendeva dal modo con cui sarebbe stata accolta la pena, e ch'essa poteva sortire od anche non sortire il suo effetto. E questa è già una confessione preziosa, in bocca ad un magistrato così insigne, e così caldo sostenitore del progetto dell'onorevole guardasigilli; ma io vado più in là. Noi possiamo fin d'ora prevedere come sarà accolta la pena, purchè si risalga alle cause del disordine. Una pena dalle 50 alle 1000 lire non è tale da far traboccare la bilancia sempre, qualunque sia la causa che possa aver spinto chicchessia a concludere il matrimonio religioso. Non diciamo delle utilità e dei diritti, che per legge o disposizione dell'uomo dipendono dallo stato di celibato o di vedovanza, perchè a questi ha già provveduto il disegno ministeriale; ma che dire di coloro che contraggono il matrimonio religioso con l'unico scopo di vincere la resistenza di una donna? o lo contraggono per crearsi, come dissi poco fa, una situazione più comoda, da cui potessero uscire quando loro talentasse? Mettete pure in una delle due coppe della bilancia l'ammenda e nell'altra il vantaggio che si vuole conseguire, e ditemi voi stessi da qual parte la bilancia sarà per traboccare.

Altri ha osservato che le ammende varranno tutto al più ad accrescere la cifra delle quote inesigibili, che un'amnistia presto o tardi cancellerà. Ed è un'osservazione acuta e giusta. Certo non varranno a risanare la piaga che di-

sgraziatamente tormenta la costituzione della famiglia in Italia. Il ripeto, ci vuole ben altro.

Molto meno poi potrei convenire nell'idea dell'onore. Massabò di ridurre tutto ad una mera questione di risarcimento di danni, lasciando da parte la pena.

Prima di tutto, perchè ci sarebbe una quantità di casi — forse i più — che sfuggirebbero a qualunque sanzione, cioè tutti quelli in cui le parti si fossero unite in matrimonio religioso unicamente perchè permetteva loro di recuperare quando che fosse la libertà di prima o anche di passare ad altre nozze.

Di che risarcimento volete parlare se il matrimonio è stato concluso con questo scopo? Ma ciò che più importa si è che ci troviamo di fronte ad un fatto il quale turba troppo profondamente tutto l'ordine sociale, perchè si possa ridurlo alle esigue proporzioni di un risarcimento di danni. Si tratta di un fatto, che oltrepassa il limite di un semplice interesse individuale, per elevarsi fino al rango di un alto interesse sociale: c'è un abuso deliberato e calcolato, che si va facendo su troppo larga scala, della libertà del matrimonio religioso e dello stesso sacramento, e ne sorge ineluttabilmente la necessità di colpirlo come un reato con una sanzione penale proporzionata ad esso.

Aggiungo che col disegno ministeriale si dà quasi sanzione legale al matrimonio religioso, che ora da noi non ne ha alcuna. Certo, vi è una specie di riconoscimento — i fogli clericali non han mancato di notarlo — una consacrazione legale, per quanto indiretta, del rito religioso, dacchè si limita a minacciare una ammenda a coloro che non lo facessero seguire dal matrimonio civile.

Tant'era che lo Stato dicesse: *Pagate una tassa, ed io non mi oppongo a che possiate anche contrarre il matrimonio col solo rito religioso*, passando sopra a tutti i disordini che esso sarà per produrre.

Insieme mi affligge un dubbio, che cioè minacciando un'ammenda a coloro, i quali si uniscono solo col rito religioso, se entro un certo tempo non vi faranno seguire anche il rito civile, non si venga a violare quella libertà che è, e deve essere l'anima del matrimonio.

Io temo forte che il matrimonio in molti casi non si potrà più dir libero. Sarà stato libero

il matrimonio religioso contratto precedentemente; ma il nostro, il vero matrimonio, non lo sarà più, almeno per coloro che lo contraggono solo per sfuggire all'ammenda.

L'onore. guardasigilli ha detto bene, nella sua relazione, che « la discussione; si travagliò sinora sistematicamente tra questi due scogli: il timore di limitare la libertà dei matrimoni religiosi, ed il timore di limitare la libertà dei matrimoni civili ». Fra i due mali però l'onorevole guardasigilli ha preferito di limitare la libertà dei matrimoni civili, cioè dei veri e propri matrimoni, dei soli che lo Stato riconosca.

Insomma ci vuol ben altro; e qui mi piace di constatare un fatto. La precedenza obbligatoria del matrimonio civile è il concetto fondamentale, che si poteva dire già acquisito, nell'interesse della famiglia, in ossequio alla morale ed anche per riguardo alle disposizioni del Codice civile; e non c'era stato alcuno nel campo liberale che lo avesse contraddetto. Di più aveva per sé l'esperienza di altri popoli. Ma tutto ciò doveva giovare a nulla: il concetto è stato abbandonato; e proprio nel momento in cui si poteva sperare di esser quasi vicini alla meta, perchè l'Ufficio centrale del Senato aveva già accolto abbastanza favorevolmente il disegno così radicalmente diverso dell'onore. Finocchiaro.

Così ora si torna da capo; e si torna per giunta su di una strada battuta altra volta e poi abbandonata, quando ci si accorse che, in luogo di avvicinarci alla meta, ce ne allontanavamo.

Io vado più avanti. Io voglio per un momento entrare nelle idee della Chiesa. Voglio ammettere ciò che essa dice: che nella coscienza del popolo italiano, almeno della sua grandissima maggioranza, il vero e proprio matrimonio sia il matrimonio religioso, come quello che meglio corrisponde alla dignità di questo speciale rapporto e all'alto ideale che lo anima. Ma, dopo ammesso tutto ciò, ne traggo la conseguenza che il matrimonio civile deve precedere, come qualche cosa di più modesto, intorno a cui non possono aleggiare quei grandi ideali che aleggiano intorno al matrimonio religioso. Se davvero la maggioranza degli Italiani considera il matrimonio religioso come il vero matrimonio, io capisco benissimo che molti, dopo aver

contratto il vincolo religioso, possano non sentire il bisogno di contrarre quello civile. Hanno contratto il più, perchè dovrebbero contrarre il meno? E infine lo stesso modo con cui si conchiudono l'uno e l'altro, contribuisce a indurli in questo convincimento. Di fronte a un atto celebrato con una certa pompa in un luogo sacro, circondato da tutto il prestigio che hanno le cose sacre, che si crede benedetto da Dio per opera del suo ministro, il quale non manca di rammentare ai coniugi quali gravi doveri esso imponga, sta un povero ufficiale dello stato civile, che molti possono ritenere incaricato di un semplice atto di registrazione, un uomo forse tutt'altro che compreso della grande importanza del rito che compie, che cerca di spicciarsi alla lesta, perchè altre cose più gravi l'attendono, che tutto al più si crede in obbligo di regalare agli amici la penna d'oro di cui si sono serviti nel sottoscrivere il contratto!

Data questa condizione di cose, chi ha fior di senno, la Chiesa stessa, deve desiderare che l'atto civile si compia prima del religioso. La Chiesa non può assolutamente ammettere che l'autorità civile entri a perfezionare e compiere il sacramento; ma può ammettere, deve anzi ammettere e desiderare che l'atto civile riceva poi la sua sanzione superiore da essa, e venga elevato a quella grande dignità che costituisce il matrimonio cristiano. E lo Stato stesso deve desiderarlo.

Questo è il mio convincimento. Imperocchè, per quanto io sia tenero dei diritti dello Stato moderno, e non mi adatterei mai a rinunciarvi, riconosco però la grande forza che può derivare al matrimonio e a tutto l'ordine della famiglia dal concorso della Chiesa. La stessa formola cavourriana non esclude che Chiesa e Stato possano andare d'accordo nel cooperare al pubblico bene. E nella questione, che ci occupa, lo dovrebbero senza più, perchè è una questione di alta moralità, una di quelle questioni, che stanno al di sopra di qualunque considerazione d'ordine politico o confessionale.

La precedenza del matrimonio civile potrebbe anche eliminare una grossa difficoltà, che altrimenti si presenterebbe in causa del modo diverso con cui la legislazione civile e quella canonica han disciplinato la materia degli impedimenti. Già l'Ufficio centrale vi ha richiamato l'attenzione del Senato, e anche l'onore-

vole Pellegrini ne ha discorso da par suo, cioè da consumato giurista. Voglio alludere al caso di un impedimento, che la legge civile conosce e che la legge ecclesiastica non conosce. Io suppongo che sia stato celebrato prima il matrimonio religioso, e che gli sposi si presentino poi per celebrare il matrimonio civile: dovranno esservi ammessi senza più? o avranno bisogno di una speciale dispensa? e questa dovrà essere accordata? o potrà anche essere negata? e se negata, si potrà ancora applicare agli sposi l'ammenda portata dalla legge, perchè al matrimonio ecclesiastico non han fatto seguire il matrimonio civile?

Sono difficoltà che si presentano col progetto dell'onorevole guardasigilli, ma che il progetto dell'Ufficio centrale evita.

La grande efficacia del progetto dell'Ufficio centrale sta in ciò, che vieta addirittura di contrarre il matrimonio col rito religioso, prima che gli sposi abbiano dichiarato la loro volontà davanti all'ufficiale dello stato civile; e lo vieta a tutti: sì agli sposi, che vorrebbero unirsi in matrimonio, come al sacerdote che li dovrebbe unire, volendo puniti i trasgressori con pene, che non hanno nulla di eccessivo, ma che nondimeno aiutano a conseguire lo scopo.

E con ciò si uniforma alla sapienza antica. I nostri vecchi dicevano: *Melius est intacta iura servare quam vulneratae causae remedium praebere*; e avevano ragione. Nel caso speciale, si vuol pure impedire da tutti, anche dall'onorevole guardasigilli, che si faccia solo il matrimonio religioso; ma allora perchè aspettare che la causa sia vulnerata per cercare di apprestarvi poi il rimedio? Facciamo ciò che i Romani ci suggeriscono: vogliamo che ciò non sia, e impediamo addirittura che lo sia, adoperando la pena, non a punire coloro, che, dopo celebrato il matrimonio religioso, trascurano il civile, ma per impedire che il matrimonio religioso si faccia prima del civile.

Infine gli stessi avversari ammettono, lo ha confessato l'onor. Pascale, che il progetto dell'Ufficio centrale sia più efficace di quello del Governo: a mio modo di vedere è il solo efficace, il solo da cui possiamo attendere il risanamento dei mali che ci affliggono; ma, anche ammessa l'attenuante dell'onor. Pascale, essa

dovrebbe bastare per indurci a dargli la preferenza.

In fondo si vorrebbe far quello che esiste da tempo anche in altri Stati, e che ha dato buoni frutti. Ricordo la Francia, l'Ungheria, il Belgio, la Germania, l'Argentina e Ginevra.

Nondimeno il progetto dell'Ufficio centrale ha trovato opposizione: perchè?

L'onor. Canonico teme che la precedenza del matrimonio civile imposta per legge possa aver solo questo risultato, di aumentare le unioni illegittime. E così l'onor. Gadda. Io non lo credo; ma sia pure: in fondo anche il matrimonio religioso è per noi un'unione illegittima, e unione per unione scelgo senza scrupolo e senza esitanze quella che, se non altro, è più sincera, quella che non cerca al rito religioso un pretesto per parere ciò che non è.

Dopo tutto la procreazione illegittima è un fatto che non si può impedire, che nessuno Stato ha mai cercato d'impedire, perchè è un fatto sociale naturale; ma la procreazione illegittima, che ci viene dai matrimoni religiosi, non è più un fatto naturale, è un fatto artificiale proveniente dall'abuso della libertà del matrimonio religioso; e se lo Stato non può far nulla contro quelle unioni illegittime, può invece qualche cosa contro queste, e, potendo, ha l'obbligo di impedirle.

L'onor. Vitelleschi ci ha dipinto con vivi colori la condizione della donna, che avendo contratto il matrimonio civile, si trova poi delusa nella sua speranza di vederlo sancito dalla Chiesa. Costretta, come sarebbe, ad una unione non benedetta dal Cielo, passerebbe misera ed angosciata la vita, e la stessa unione matrimoniale ne soffrirebbe: non sarebbe più quella *Divini et humani iuris communicatio*, che già i Romani credevano necessaria all'essenza del matrimonio, che ad ogni modo, potrebbe essere una condizione della sua felicità. Ed anche l'onorevole Negri se n'è vivamente preoccupato. Ma non esageriamo. Se il matrimonio civile è stato accompagnato da una promessa di successivo matrimonio religioso, lo Stato potrebbe sempre farla rispettare. Non è da oggi soltanto che illustri giureconsulti, come il Demolombe e il Marcadé, hanno sostenuto che l'inadempimento della promessa si potrebbe dichiarare causa legale di separazione. Lo Stato verrebbe così, alla sua volta, a rendere omaggio alla

religione nazionale. Io credo che si potrebbe andare anche più in là. Infine lo stesso onor. Vitelleschi ha tolto ogni importanza al suo argomento quando ne ha suggerito il rimedio. Io tengo ancora impresse nella memoria le sue parole. Egli ha detto: Il consenso, che si presta dagli sposi, deve esser pieno e spontaneo; e se manca, il matrimonio può venire annullato. E ha continuato osservando che un credente non può prestare il consenso civile se non a condizione che sia soddisfatto il rito sacro: che se questo si esegue, il matrimonio rimane valido; se non si esegue, il consenso resta monco e il credente non potrebbe sentirsi obbligato. Io soggiungo che neppure lo Stato avrebbe ragione di obbligarlo. Che se alcuni giureconsulti sono arrivati fino alla idea della separazione, io penso che, entrando nell'ordine delle idee dell'onorevole Vitelleschi ci potremmo spingere fino a quella dell'annullamento.

Si è parlato in quest'aula di misure illiberali. È il solito ritornello che si suole da un pezzo porre innanzi, ogni qualvolta si vuol combattere un provvedimento incomodo: l'argomento, col quale, infine, si potrebbe combattere ogni legge, perchè non ce n'è una, per quanto onesta, la quale più o meno non restringa la libertà.

Ma io non posso approvare cotesta maniera di argomentazione, che si riduce a considerare solo un aspetto delle cose. Piuttosto dico ed affermo che è una dura necessità, alle volte, anche nel dominio delle leggi, di accettare qualche male per evitare un male maggiore.

Si è parlato di violenze. È la parola usata dall'onorevole Pascale, ripetuta dall'onorevole Borgnini e dall'onorevole Vitelleschi. È con mezzi violenti che l'Ufficio centrale vorrebbe raggiunto il suo scopo, ha detto il senatore Borgnini, e anzi ha aggiunto che l'Ufficio centrale non fa che imitare ciò che il potere ecclesiastico altra volta ha fatto, quando si illuse di poter imporre la fede con la violenza.

Ma, di grazia, la violenza dov'è? Lo si dica una buona volta e lo si dica chiaro.

Io per me non la trovo, oppure la trovo tanto nel progetto dell'Ufficio centrale quanto in quello dell'onorevole guardasigilli. Quest'ultimo dice: fate pure il matrimonio religioso, ma *voglio* che facciate dopo il matrimonio civile; e l'Ufficio centrale dice: fate pure il matrimo-

nio religioso, ma *voglio* che facciate prima il matrimonio civile. Se la parola del legislatore che comanda è violenza, essa c'è tanto in un progetto quanto nell'altro.

O vorremmo dire che la pena minacciata è una violenza!

Ma allora chiamiamo violenza ogni coercizione dello Stato, anche civile, e proclamiamo addirittura ch'esso può rinfoderare le sue armi. È dell'indole dello Stato di comandare e punire ogni qualvolta c'è di mezzo un interesse pubblico che esiga la sua tutela. E qui c'è veramente. La forma del matrimonio è stabilita dalla legge per fini d'ordine e di bene generale; e se lo Stato vuol mantenere forza ed efficacia alla legge, non può a meno di ricorrere alla sanzione, senza cui la legge sarebbe vana.

La coercizione non è violenza; ed i mezzi suggeriti dall'Ufficio centrale non lo sono neppure per la forma. Sono mezzi abbastanza blandi, ben diversi da quelli che si praticano in altri Stati, perchè l'Ufficio centrale è partito da un'idea molto giusta, che ciò che importa non è punire, ma con la minaccia della pena impedire il danno. A che pro aggravare la mano se lo scopo si può conseguire egualmente?

E poi, non si è già provveduto ad alcuni casi, quelli dei matrimoni *in extremis*, in cui la coercizione cessa affatto?

O la pena diventerebbe violenza solo perchè colpisce il sacerdote?

È l'idea di molti. L'onor. Borgnini non vorrebbe neppure punito il sacerdote che disobbedisse all'ordine impostogli dal progetto ministeriale di denunciare i matrimoni religiosi celebrati da lui! Egli si preoccupa di tutto ciò che può impedire il libero esercizio della potestà spirituale; ma se non vado grandemente errato, l'esercizio della potestà spirituale non entra affatto in questo caso. Il sacerdote esercita il suo potere spirituale quando benedice il matrimonio; ma se poi, obbedendo alla legge dello Stato, lo denuncia all'autorità, egli non è più nell'esercizio del suo potere: adempie a un dovere di cittadino nè più nè meno, e non si può dispensarnelo, ammenochè non si creda che il sacerdote, per essere sacerdote, cessi di essere cittadino.

Ma torniamo al progetto dell'Ufficio centrale.

Esso punisce anche il sacerdote che pretendesse di celebrare il matrimonio religioso prima che gli sposi avessero ottemperato alle esigenze della legge; e fa bene. Perchè il sacerdote dovrebbe andare impunito? Dato lo stato della nostra legislazione, la quale vuole che il matrimonio sia un contratto civile da celebrarsi con un rito civile, e all'infuori di esso non ne conosce altri, il sacerdote che in onta alla legge, o anche senza ciò, pretende di celebrarne uno, lui, con un rito religioso, e anzi lo considera come il solo vero, guardando l'altro con occhio di sprezzo, quasi si trattasse di un mero concubinato, usurpa una funzione ed autorità che non gli spetta. Egli potrà anche benedire il matrimonio contratto nei modi prescritti dal Codice; ma basta! Tutto ciò che facesse di più eccederebbe i limiti della sua competenza, ed essendo reo di colpa, non potrebbe andare immune da pena. Insomma il reato c'è. Non sarà uno di quei reati che i criminalisti chiamano naturali, sarà un reato di creazione sociale, una colpa convenzionale, come dice l'onorevole Negri; ma ciò poco importa. Anzi il sacerdote deve esserne tanto più responsabile perchè dopo il Concilio di Trento il matrimonio cattolico non può farsi senza di lui; e infine egli è la causa principale di questo disordine: tanto è vero che appunto in quei luoghi, dove l'influenza del sacerdote è maggiore, è anche maggiore il numero dei matrimoni illegittimi: nelle provincie *ex pontificie* più che nelle altre parti del Regno, nella campagna molto più che in città. — Le leggi straniere vanno tant'oltre da voler punito solo il sacerdote e non anche gli sposi.

Nè si dica che il sacerdote sarebbe, così, violentemente impedito nell'esercizio di un atto religioso, a cui non potrebbe rifiutarsi; perchè lo Stato, come supremo regolatore dell'ordine delle famiglie, gli impone solo di differirlo, appunto nell'idea di ristabilire quell'ordine così profondamente turbato. Infine, ciò che si vuole impedire è solo che egli abusi del suo ufficio in danno della società, e mi meraviglierei molto se ciò dovesse passare per violenza.

Dall'altra parte nessuno ha mai pensato a voler fare dei martiri, come pare supponesse l'onor. Borgnini. Il progetto dell'Ufficio centrale non minaccia nulla che possa rendere tale il sacerdote; non riproduce nemmeno la pena

dell'arresto accolta da tutti i Codici stranieri, che accettano la precedenza del matrimonio civile: il Codice penale francese, il Codice penale belga, quello dei Paesi Bassi, quello di Ginevra, quello della Repubblica Argentina, anche la legge germanica! Il nostro Ufficio centrale si contenta di un'ammenda, a cui, nel caso di recidiva, aggiunge la sospensione del godimento del beneficio. Non s'indirizza che alla borsa; e credo che s'indirizzi bene.

L'onor. Pascale, nonostante che riconosca la maggiore efficacia del disegno di legge dell'Ufficio centrale, accetta quello dell'onorevole guardasigilli perchè più conciliativo. Anzi ha quasi tacciato i Governi passati di essere corsi troppo nella via delle provocazioni; e pare che la sua voce abbia trovato un'eco simpatica in quest'Assemblea. Anche l'onor. Vitelleschi pensa che il disegno ministeriale coopererà a farci progredire nella via della pacificazione fra lo Stato e la Chiesa. Lo stesso ha detto l'onor. Negri, e anche altri. In generale gli avversari han voluto trascinare la questione sul terreno politico, e, combattendo il progetto dell'Ufficio centrale, hanno inteso di fare opera di conciliazione, o quanto meno impedire che ne riescisse esacerbato quel conflitto che disgraziatamente esiste tuttora fra lo Stato e la Chiesa.

Per conto mio non esito a dire che mi dispiace assai che la questione sia stata trascinata sul terreno politico. È una questione di alto interesse sociale, ed è da questo punto di vista che si dovrebbe guardarla, e da questo soltanto, ed avendo in mira lo scopo, cercare i mezzi che più facilmente lo potranno raggiungere. Nè credo che la Chiesa se ne potrà risentire, e finirà coll'adattarsi, come vi si è adattata altrove; e forse anche troverà - senza confessarlo - che il provvedimento era buono, rallegrandosi dell'ordine morale ristabilito. E non potrà a meno di rallegrarsene.

Ad ogni modo guardiamoci noi da paurose preoccupazioni politiche, che ci potrebbero far uscire di carreggiata e condurci là dove non vorremmo andare. Si tratta di impedire che una notevole parte del popolo italiano rimanga diminuito nella dignità personale e civile, scemato anche nei suoi diritti patrimoniali familiari, si tratta sopra tutto di tener alto l'ideale e il prestigio della famiglia.

Ma dacchè si vuole, entriamo pure nella questione politica e guardiamola in faccia.

Ed anzitutto, domando io, di chi è la colpa se un conflitto esiste?

È colpa dello Stato il quale segue l'impulso dell'esser suo, che ha fatto ciò che ha fatto perchè non poteva fare diversamente, perchè la sua stessa esistenza lo esige, perchè tutta la civiltà moderna lo spingeva per quella via? Oppure è colpa della Chiesa, la quale non s'accorge, o non vuole accorgersi, che il mondo di una volta non è più quello di adesso, e che mentre tutto è cambiato e cambia intorno ad essa, nondimeno vuol rimanere, anche nei riguardi politici, qual'era nei secoli passati?

L'onor. Borgnini non ci ha dato un quadro esatto della situazione quando affermò che il potere ecclesiastico non è più quello d'una volta. Ci fu un tempo, ben lontano, esclamò l'onor. Borgnini, in cui i Papi si arrogarono il diritto di consacrare Imperatori e Re, e deporli e colpirne il corpo anche dopo morti; ma oggi la Chiesa si contenta di poter benedire liberamente un matrimonio. Potrebbe pretendere di meno? Io però intendo la cosa ben diversamente, e credo d'intenderla in modo che meglio corrisponde alla realtà delle cose.

Non è da oggi soltanto che vo predicando che il diritto della Chiesa ha subito l'influenza del dogmatismo religioso ed è rimasto immobile. Col che non intendo affatto di menomarne i meriti. Io per il primo riconosco la grandissima parte che l'opera della Chiesa ha avuto nel medio evo, tenendo alta la bandiera del diritto e della morale quando tutto, intorno ad essa, s'inclinava alla forza. Nondimeno il suo diritto è rimasto immobile. Il diritto, che pure è esplicazione organica di rapporti positivi e variabili all'infinito, ha tra le mani di essa assunto un carattere rigido, assoluto, immobile ed immutabile, spesso in contraddizione con la vita. Che se la Chiesa oggi non consacra più imperatori, nè li depone, nè esercita più la giurisdizione che ha esercitato un tempo, nè gode più alcuno dei tanti privilegi d'una volta, non è perchè essa siasi adattata alle contingenze della vita moderna. Il suo diritto come diritto è sempre quello: essa non vi ha rinunciato, e se non lo esercita, è perchè non può; e d'altra parte il vecchio spirito balza fuori di quando

in quando, e dà di piglio alle antiche armi, gelosamente custodite nei vecchi arsenali.

Così io ho sempre inteso ed intendo la politica ecclesiastica, in modo ben diverso da quello presentatoci dall'onor. Borgnini e anche dall'onor. Massabò.

Perchè, domando io, la Chiesa accetta altrove ciò che nega così risolutamente all'Italia, quasi si trattasse di una questione di vita e di morte? Si teme per la libertà del sacramento? È questo il grande argomento messo innanzi dai vescovi del Veneto; ma io dubito che il sacramento del matrimonio abbia un carattere tutto speciale proprio in Italia, diverso da quello di altri paesi. I vescovi della Francia, del Belgio, della Germania, dell'Ungheria, ecc., hanno pur accettato, e da un pezzo, ciò che ora domanda l'Italia.

Inoltre vi sono stati vescovi, fuori di qui, che ne han presa essi stessi l'iniziativa, e già li conoscete. Quei vescovi della Francia, la figlia prediletta della Chiesa, radunati nel 1797 in Concilio han decretato: « La bénédiction nuptiale ne sera jamais donnée qu'après que les époux auront rempli les formalités prescrites par la loi civile ». Vi ho trovato firmati ben 33 vescovi, 10 procuratori di vescovi assenti, 5 preti deputati di chiese vacanti e 50 preti deputati delle diocesi; e nessuno ve li aveva costretti: ciò che fecero, lo fecero di spontaneo impulso, comprendendone tutta la necessità, e nessuno di essi credette di menomare i diritti della Chiesa.

Ed anche un'altra cosa voglio osservare al proposito.

Ho udito dire e ripetere in quest'aula che il matrimonio civile è un trovato della rivoluzione francese; e ciò vuol essere rettificato. Non parlo dell'antica Roma pagana, ma nel medio evo, per lungo spazio di secoli, il matrimonio religioso non si conobbe: era una cosa tutta civile, che si compieva davanti a un giudice o notaro, e la Chiesa si accontentava di benedirlo dopo che era stato concluso, precisamente come l'Ufficio centrale propone adesso, ma che oggi solleva tanta opposizione. D'altra parte è vero che la Chiesa aspirò per tempo ad averne la direzione; ma non prima del secolo XIII. Fu allora che essa si oppose molto vivamente a che il matrimonio

si compiesse mediante l'opera di un laico e vi volle sostituito il sacerdote. Così si arriva al Concilio di Trento, il quale cambia tutto. Dichiara che il matrimonio è un sacramento e vuole che il consenso si presti dai coniugi davanti al sacerdote sotto pena di nullità; onde il matrimonio diventa un affare ecclesiastico. Ma non senza opposizione. La potestà civile ha reagito qua e là anche energicamente, e la lotta si è protratta fino ai nuovi codici. Quanto alla rivoluzione francese, essa non ha fatto che tornare a un principio, il quale aveva per sé la sanzione dei secoli.

Perchè dunque, torno a domandare, la Chiesa, la quale per tanto spazio di tempo non si era allarmata perchè il matrimonio si facesse con forme laiche, e solo ci teneva a benedirlo dopo ch'era stato concluso; e anche in tempi abbastanza vicini ha per bocca degli illustri prelati della Francia, raccomandato e sancito che non si potesse dare la benedizione nuziale se non dopo osservate tutte le prescrizioni della legge civile; che, ad ogni modo, ha accettato la precedenza del matrimonio civile in tanti paesi d'Europa e fuori d'Europa, perchè si mostra così restia con l'Italia? La risposta voglio darla subito e franca: Perchè disgraziatamente esiste in Italia un dissidio che non esiste altrove, e perchè ci siamo mostrati sempre troppo deboli verso la Chiesa.

Indarno Cristo ha detto che il suo Regno non è di questo mondo, e indarno le menti più elevate del clero — ricordo per tutti S. Bernardo — han richiamato l'attenzione della Chiesa sui gravi danni che il potere temporale poteva recare alla Chiesa stessa, alla fede e alla morale. La Chiesa ci tiene pur troppo a dominare, e non solo sulle anime; nè ha dimenticato la breccia di Porta Pia, che recò un colpo mortale a cotesta sua dominazione. La Chiesa ci ha in conto di nemici e ci tratta per tali: non vuole concederci nè anche quello che concede a' altri.

Ne volete una prova che riguarda appunto la questione che ci occupa? L'animosità in Italia è spinta al punto che, mentre fuori di qui gli impedimenti stabiliti dalla legge civile sono accettati anche dalla Chiesa, se non altro come impedimenti proibitivi o impediendi, che vogliano dirsi, dov'è il parroco in Italia che li abbia mai accettati? e anche conoscendoli, abbia mai

negato la benedizione nuziale a chi ne era colpito?

Ho qui sott'occhio trascritte le parole di un cardinale della Chiesa, il Kutschker, il quale in un suo trattato di diritto ecclesiastico cattolico, stampato a Vienna nel 1856, scrive che la Chiesa accomodandosi al fatto che non c'è, si può dire, legislazione la quale non abbia introdotto qualche impedimento sconosciuto al diritto canonico, ha finito col riconoscere agli impedimenti civili carattere di *impedimenti impediendi* ed ingiunto al sacerdote di rispettarli.

Così si esprime fuori di qui un porporato della Chiesa, e Roma non ne sconfessa la dottrina; ma appunto questa dottrina si avrebbe per scomunicata in Italia: certo i nostri sacerdoti si sono guardati bene dall'accettarla; e il nostro esercito lo sa, che per causa loro si riempì di queste unioni illegittime.

Pur di far cosa sgradita, non importa alla Chiesa se anche ostinandosi sulla via, per cui si è messa, le vien fatto di conculcare qualche alto principio d'ordine morale! È appunto il caso presente. La questione che ci agita è un'alta questione di moralità pubblica a cui la Chiesa stessa per prima dovrebbe altamente e spontaneamente interessarsi, anche senza bisogno di essere rimorchiata dallo Stato. Io intendo così la missione della Chiesa, e vorrei che la mia parola arrivasse all'orecchio del Santo Padre, certo come sono ch'egli non condannerebbe oggi ciò che altra volta approvò dalla cattedra minore della diocesi di Perugia. E se io potessi avvicinarlo gli direi: Perchè Santo Padre non alzate in questa occasione la vostra voce? L'avete pure levata più volte in difesa di un potere terreno che la Provvidenza ha permesso che si sfasciasse; perchè tacete ora che si agita una così grave questione d'ordine morale, che compromette la stessa dignità del Sacramento, profanato da mani sacrileghe, che lo fanno servire a scopi non confessati e non confessabili? Perchè non dite ai vostri sacerdoti ciò che i vescovi francesi del secolo scorso han pur detto e decretato con sicura intuizione dei mali che altrimenti ne sarebbero derivati alla società?

Questo e altro direi, e dicendolo non crederci di essere nè ebreo nè massone, come i fogli clericali ed anche qualche figlio ministe-

riale vanno con insistenza spacciando. Se fossi ebreo o massone, certo non avrei motivo di vergognarmene; ma non lo sono: e tengo anche a dichiarare che la mia parola è quella di un cristiano convinto di ciò che dice, salvo che il mio cristianesimo è rimasto quale lo aveva bandito il divino Maestro contrario al regno di questo mondo, un cristianesimo qual'era nella sua primavera, non ancora offuscato nè guasto da bassi interessi mondani, dalle misere preoccupazioni di questa vita terrena, un cristianesimo che, anche in mezzo al materialismo che ci si addensa dattorno e ci assedia, mi permette di serbare intatta la fede in una grande e forte e pura e libera idealità. (*Bravo! Vire approvazioni*).

Ma c'è anche di più.

Cominciando dalla legge sulle guarentigie null'altro abbiamo fatto se non accarezzare la Chiesa. Non contenti di averla proclamata libera, come non lo è in nessun altro paese, abbiamo chiuso un occhio su tutti gli atti faziosi del clero, e d'altra parte abbiamo largheggiato cogli *exequatur* e coi *placet*, abbiamo esentato i missionari dalla leva, chiamati i cappellani a bordo delle nostre navi, ci siamo inchinati sempre devotamente al potere spirituale, e ancora dura l'eco della parola augusta che salutava l'anno santo. Che più? Abbiamo pareggiato molte delle loro scuole, anche facendo qualche strappo alla legge, e per colmo vi abbiamo mandato noi stessi i nostri figliuoli, ben sapendo che sarebbero stati educati nel santo timor di Dio e del suo vicario in terra, ma che nol sarebbero stati di certo nell'amore, altrettanto sacro per me, della patria e delle libere istituzioni. Così abbiamo lasciato la mano che ci percuoteva in piena faccia, e ne raccogliemmo ciò che dovevamo raccogliere. La nostra paurosa arrendevolezza ha reso la Chiesa sempre più audace e resistente.

Non è molto che, anche a proposito di questa legge sui matrimoni, alcuni vescovi del Regno sollevarono una fiera protesta, abbastanza sconclusionata, se vogliamo, che non fa certo onore nè alla mente nè alla coltura di chi la dettò, ma che non cessa per questo di essere un atto violento contro l'intervento legislativo dello Stato, contro il diritto dello Stato, in una questione che ha per sè la ragione e la moralità. Io voglio dirlo altamente in questo Con-

sesso: di fronte alle intemperanze del partito clericale, che vorrebbe farci retrocedere di secoli, occorre che lo Stato abbia la perfetta conoscenza dell'esser suo e sia forte; non già per commettere, a sua volta, alcuna violenza — i forti non sono mai violenti — ma per fare rispettare il suo diritto che, infine, è il diritto della civiltà moderna. A furia d' inchini e concessioni e tergiversazioni e umiliazioni, non arriveremo mai allo scopo: se vogliamo arrivarci bisogna che siamo forti e che tali ci mostriamo, sull'esempio di quella Repubblica veneta, che ho sentito citare in quest'aula anche nella presente occasione, e che di fronte alle pretese della Chiesa, in tempi meno civili, in un ambiente meno favorevole, quasi precorrendo i tempi, ha nondimeno saputo tener alta, molto alta, l'idea dello Stato. Il mio voto è che almeno gli esempi della nostra storia nazionale non vadano miseramente perduti (*Vive approvazioni; molti senatori si congratulano con l'oratore*).

PRESIDENTE. Ora la parola spetterebbe al senatore Serena.

Voci: A domani, a domani.

Altre voci: Parli, parli.

SERENA. Io sono agli ordini del Senato.

PRESIDENTE. Interrogo allora il Senato se in-

tende di continuare la seduta, o di rimandarla a domani.

Chi crede che la seduta debba continuare è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, la proposta di continuare la seduta non è approvata).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è dunque rinviato a domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 14.30:

I. Discussione dei disegni di legge:

Disposizioni contro i matrimoni illegali. (N. 2 - *Seguito*);

Disposizioni intorno agli alienati ed ai manicomi. (N. 5);

Disposizioni sul credito comunale e provinciale. (N. 72);

Disposizioni sui ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato (N. 58).

La seduta è sciolta (ore 18.30).

Licenziato per la stampa il 13 maggio 1900 (ore 12).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.